



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Brescia

N. _____

Sentenza P.I. Bresc. (alt. Bressan)

n. 566/79 "1" del 17.12.1980

ex BONATI Up

oppo. , Trib. di Brescia 28.05.1974

F 110

③



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Brescia
ha pronunciato la seguente SENTENZA
~~ORDINANZA~~ nel procedimento penale

N. 566/79-A Reg.

C O N T R O

BONATI UGO nato a Montichiari il 13 ottobre 1953, re=
sidente a Visano via Acquafredda, n. 65

I M P U T A T O

1) del reato di cui agli artt. 110, 112 nr.1 C.P. e
2 L. 2.IO.1967, n. 895 per avere in concorso con altri
detenuto illegalmente esplosivo.

In Brescia da data imprecisata fino al 28 maggio 1974

2) del reato di cui agli artt. 110, 112 nr. 1 e 61 nr.2
C.P. e 4- 1° e II° comma L. 2.IO.1967 ,nr. 895, per
avere in Brescia, il 28.5.74, in concorso con altri, al
fine di commettere il reato di cui al capo successi=
vo, portato illegalmente in luogo pubblico. L'esplosivo
di cui sopra.

3) del reato di cui agli artt. 110, 112 nr. 1 e 422 C.
P. per avere, il 28.5.74, in Brescia, in Piazza della
Loggia, compiuti atti tali da porre in pericolo la
pubblica incolumità e, precisamente, per avere, previo
accordo con altri, collocato al fine di uccidere un
ordigno esplosivo in un cestino metallico porta-ri=
fiuti attaccato ad una colonna dei portici che deli=
mitano la piazza suindicata, fronteggianti il palco
allestito per gli oratori di una manifestazione anti=
fascista, indetta dal Comitato Permanente Antifa=

Depositata in Cancelleria

oggi 14 7 DIC 1980

Il Cancelliere

U 14 7 DIC 1980

fatto avviso di che all'arti=
colo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Fatta scheda

Fatta parcella

soista e dalle Segreterie provinciali del Sindacato unitario C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L., che veniva successivamente fatto esplodere, nel corso della manifestazione, cagionando, per effetto della violenza dello scoppio e delle innumerevoli schegge del cestino e di altro materiale, la morte di Banzi Giulia, Bottardi Livia, Calzari Clementina, Trebeschi Alberto, Natali Euplo, Talenti Bartolomeo, Pinto Luigi (deceduto il 1.6.74) e Zambarda Vittorio (deceduto il 16.6.74) nonché lesioni personali, di entità di seguito per ciascuno indicata a: Antonini Giacomo (entro gg.10), Apostoli Francesco (gg.300 con postumi permanenti all'udito), Baiguera Ugo (entro gg.10), Barozzi Sergio (gg.18) - Beltrami Gioconda (gg.3), Bellandi Guido (gg.6), Bicocchi Bruno (gg.3), Bettinzoli Antonio (entro gg.10), Binatti Giovanni (gg.15), Bollani Luciano (gg.2 con postumi permanenti all'udito), Bolognesi Remo (gg.3), Bontempi Pietro (gg.60 con postumi permanenti all'udito), Bontempi Tommaso (gg.2), Bona Dorino (entro gg.10), Bosio Giovanni (gg.37), Bosio Romano (entro gg.10), Bossini Marisa (gg.120 con indebolimento permanente accocciamento), Botti Giancarlo (entro gg.10), Brunetti Lino (entro gg.10), Buccelli Rosina (entro gg.10), Busi Dario (gg.6), Busi Giancarlo (gg.17), Calzari Lucia (gg.126 con postumi permanenti all'udito), Campanelli Giacinto (gg.40), Cantoni Giovanni (entro gg.10), Capra Beatrice (gg.6), Castrezzati Giovanni (gg.65), Cenedella Marco (entro gg.10), Chiari Patrizio (gg.25 con postumi permanenti all'udito), Cima Marco (gg.36 con postumi permanenti all'udito), Colosio Umberto (gg.4), Corvini Elisabetta (gg.36), Corvini Giacomo (gg.120 con postumi permanenti all'apparato respiratorio), Cavarra Eliana (gg.24), Cresseri Angelo (gg.144), Cucchini Roberto (gg.10), Danesi Alessandro (gg.76 con postumi permanenti all'udito), Delli Piaggi Liberato (gg.380 con postumi permanenti all'udito ed agli arti), Delli Piaggi Luciano (gg.40), Delendati Stefano (gg.20), Dolcini Lorenzo (gg.8), Dusi Gelsomina (gg.11), Facchetti Franco (gg.2), Ferrari Mario (gg.9), Formato Domenico (gg.110 con postumi permanenti all'udito), Callia Innocenzo (gg.22), Gambarino Pietro (gg.10), Ghidori Cesare (gg.6), Giacomelli Gianmario (gg.9), Giannarini Marina (gg.4), Gravina Giovanni (gg.365 con postumi permanenti all'udito), Grezzani Giuseppe (entro gg.10), Guariello Alfonso (entro gg.10), Inverardi Francesca (gg.40), Loda Adriano (gg.14), Lombardi Giuseppe (gg.70), Lom-

bardi Roberto (entro gg.10), Lumini Enrico (gg. 65), Maggi Angelino (entro gg.10) Marai Egidio (gg.10), Massetti Angelo (gg.3), Milazzo Pietro (gg.4), Minozzi Mario (entro gg.10), Montanti Giuseppe (gg.4), Muffolini Giampietro (entro gg.10) Muzzani Antonio (entro gg.10), Orioli Lucia (gg.8), Orioli Ultimo (gg. 30, con postumi permanenti all'udito), Paoletti Aldo (entro gg.10), Piccinardi Elidio (gg.29 con postumi permanenti all'udito), Pedrelli Ernesto (gg.5), Peroni Redento (gg.15 con postumi permanenti all'udito), Pittera Rosario (entro gg.10), Ponzoni Franco (entro gg.10) Quinzanini Bruno (gg.40), Raimondi Camillo (gg. 3), Risari Pietro (gg.7), Rizzardi Annalisa (entro gg. 10) Rizzi Anna (gg. 40), Robustelli Giovanni (gg.10), Romani Claudio (gg. 34 con postumi permanenti all'udito), Romani Enzo (gg.66 con postumi permanenti all'udito), Rossi Franco (gg.30), Salvi Saverio (gg.10), Scaccianoce Nicola (entro gg. 17), Scubla Roberto (entro gg.15), Sottini Giovanni (gg.7), Spadaro Antonio (gg. 90 con postumi permanenti all'udito), Superti Francesco (gg.10), Surpi Bortolo (gg.15), Tamadini Marco (gg.23), Vassallo Fioravante (gg.66 con postumi permanenti all'udito), Vezzoli Gemma (gg.40 con postumi permanenti all'udito), Volpi Francesco (gg.4), Zacchi Sante (entro gg.10), Zanardini Arnaldo (gg.10), Zanolini Paolo (gg.8), Zicchetti Giancarlo (gg.8), Zizioli Carlo (gg.30 con postumi permanenti all'udito), Zogno Paolo (gg. 64).

PARTI CIVILI: Roberto Cucchini e Lucia Calzari con avv. Andrea Ricci;
Ada Bardini con avv. Pier Domenico Apicella -

PARTI LESE.....: Remo Bolognesi con Avv. Giuseppe Frigo;
Marco Cima, Marina Giannarini, Giampietro Muffolini, Eliana Cavarra con avv. Francesco Loda.



Letti gli atti, il Giudice Istruttore osserva:

1. Questo singolarissimo procedimento trae origine dalla sentenza 2.7.1979 della Corte di Assise di Brescia nel processo contro Buzzi Ermanno ed altri, imputati del delitto di strage commesso in piazza della Loggia della città il 28 maggio 1974 e di reati connessi, e precisamente da quella parte del dispositivo che recita: (la Corte)"ordina che la presente sentenza venga trasmessa al Procuratore della Repubblica di Brescia perchè proceda nei confronti di Bonati Ugo in ordine al reato di strage".


Il Bonati, assunto nell'istruttoria come testimone ed incriminato per reticenza, era stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 31 cpv. e 372 c.p. ("per avere... taciuto il vero sui rapporti in genere con Buzzi Ermanno; sui tempi, luoghi e modalità di incontro con il suddetto e sul contenuto dei colloqui tra loro intercorsi il 28 maggio '74, nonchè nei giorni immediatamente antecedenti e susseguenti; sulla propria condotta in data 28.5.'74"), con le aggravanti dell'art. 61, nn. 1 e 2 c. p. - reato dichiarato estinto dalla Corte per l'intervenuta amnistia.

La Procura della Repubblica emise il 6.7.1979 contro il Bonati ordine di cattura, assumendo che l'imputato era raggiunto da sufficienti elementi di responsabilità, derivanti "dalle dichiarazioni rese da imputati degli stessi reati, quali Angelino Papa e Buzzi Ermanno, ed in particolare: dall'aver accompagnato i predetti nel luogo in cui è stato sistemato l'ordigno che ha provocato la strage, consapevole del disegno criminoso; dall'aver partecipato alla posa dell'ordigno esplosivo nel cestino porta-rifiuti di Piazza della Loggia; dagli assidui contatti con Buzzi Ermanno nel giorno precedente la strage e dal comportamento tenuto immediatamente dopo la stessa".

Rimasto inesequito il provvedimento di rigore, nell'ottobre 1979 venne richiesta la formale istruzione, nel corso della quale - perdurando la latitanza dell'imputato, nominato un difensore di ufficio (con comunicazione degli estremi dei verbali cc. dd. di vane ricerche, dei titoli dei reati addebitati e della data dei fatti), acquisiti inoltre gli atti del procedimento principale - tra l'altro sono stati interrogati, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.p., ta

luni dei coimputati ed esaminati testimoni a vario titolo.

Al termine, l'Ufficio del Pubblico Ministero ha chiesto il proscioglimento dell'imputato per non avere commesso il fatto.



2. Senza dire dell'immensa passione suscitata dallo spietato attacco alla democrazia portato a Brescia, nel cuore di una manifestazione unitaria ed antifascista, in quel maggio 1974, è appena il caso di accennare alla delicatezza e difficoltà di tutta la materia.

Vanno però affrontate alcune specifiche questioni.

Anzitutto, quanto alle ragioni per cui non è stato disposto il "deposito" - espressamente richiesto dal difensore - dell'ordine di cattura contro il Bonati, valgono i motivi lucidamente espressi dal Requirente nel parere dell'11.4.1980, che integralmente si richiama. In contrasto con la diversa e pur autorevolissima giurisprudenza (la quale riconosce che "il problema non trova per vero una testuale soluzione in espressa norma legislativa": Cass., Sez. II, 20 marzo 1973, Superbo), va qui solo ribadito che il deposito in Cancelleria, con avviso al difensore, del provvedimento di cattura nei confronti di imputato rimasto latitante, è in realtà impedito dall'inequivoco tenore dell'ultimo comma dell'art. 304-quater c.p.p., secondo cui il difensore dell'imputato ha diritto di avere copia del mandato "notificato od eseguito": ed il regime dei provvedimenti coercitivi della libertà personale è sicuramente quello della "esecuzione", con consegna di copia al catturato, i provvedimenti di cattura dovendo essere "notificati" soltanto quando l'imputato è detenuto per altro (artt. 266 c.p.p. e 10 norme attuaz. 25 ottobre 1955, n.932).

Ma il problema centrale sembra riferirsi alle prove utilizzabili nei riguardi del Bonati. Se, cioè, siano da considerarsi efficienti solo quelle raccolte successivamente alla sua imputazione per strage, ovvero anche quelle provenienti dal procedimento che, intonco ai medesimi fatti, lo considerò teste (sia pure reticente); e, in tal caso, tutte oppure unicamente quelle emerse prima del momento in cui si debbono, o si possono, ritenere consolidate le condizioni per l'assunzione della qualità di imputato del maggior delitto o comunque si deve, o si può, ritenere che a carico del Bonati, interrogato in qualità di testimone, fossero venuti manifestandosi indizi di reità in direzione del reato di strage.

I profili formali e logico-giuridici sono, come si vede, tra i più complessi. Una soluzione rigorosa, per quanto corretta, potrebbe tuttavia apparire inappagante; e certo non consentirebbe, in un esame storico-critico del tema del presente procedimento, di cancellare il con

testo suo proprio e necessario, costituito dalla genesi, dallo sviluppo e dalla dimensione delle risultanze del processo principale.

In esse, d'altra parte, si rinvencono non solo le premesse per così dire storiografiche, ma altresì gli antecedenti di ordine più strettamente probatorio-processuale della stessa attuale incriminazione del Bonati a titolo di concorso in strage (cfr. p.2 s. della requisitoria del P.M.).

Tutto il materiale rilevante sarà perciò oggetto di valutazione, anche se l'accertamento, su molte parti, dovrà contenersi - per la separazione dei giudizi - in limiti del tutto incidentali.



3. Dal cennato quadro complessivo vanno intanto estratti gli elementi che possono essere (e sono in concreto stati) interpretati in termini accusatori nei confronti dell'imputato.

Nella mattinata del 28 maggio 1974, poco dopo l'esplosione del micidiali ordigno in piazza della Loggia, il Bonati si recò al Palazzo di Giustizia, dove - accennando al fatto che lo mandava Buzzi Ermano - ebbe un breve colloquio con il Giudice Istruttore dottor Giovanni Arcai a proposito di una pala del Romanino, sottratta nella notte tra il 23 ed il 24 aprile di quell'anno da una chiesa della città.

Il 15.2.1975 (il magistrato di cui sopra aveva nell'immediatezza segnalato, ad organi di Polizia Giudiziaria ed inquirenti, le perplessità in lui insorte per effetto di quella visita, rievocata per altro dallo stesso Bonati nella deposizione testimoniale del 4.2.1975 davanti a quel medesimo istruttore, nell'ambito del diverso procedimento contro Fumagalli Carlo ed altri, e nell'interrogatorio reso il 14.2.1975 come imputato del furto del dipinto) di seguito alla comunicazione giudiziaria 31.1.1975 quale possibile imputato del delitto di cui all'art. 422 c.p. (comunicazione determinata da indicazioni, provenute da certo Papa Luigi, del Buzzi siccome "quello che ha messo sei bombe in Piazza della Loggia...e...ha messo anche una bomba al locale pubblico in via Milano dove ballano e che poi non deve essere scoppiata"; i Carabinieri, il 1°.2.1975, avevano aggiunto l'informazione che il Bonati si era accompagnato "assiduamente" al Buzzi "sin dalla ...ultima scarcerazione (10 aprile 1974)" di costui, e che anzi il Bonati ed il Buzzi, "specie nei mesi di aprile e maggio 1974", erano stati "notati sempre assieme"), il Buzzi - arrestato dai CC. per resistenza a Pubblico Ufficiale il 3.1.1975 e successivamente raggiunto da mandato di cattura per furti di opere d'arte -, interrogato "a chiarimento" dei suoi movimenti "il giorno della strage", spiegò che doveva riferirsi al giorno precedente, quando nel pomeriggio si era recato a casa sua il Bonati, informandolo di aver subito una perquisizione dei CC. intesa al rintraccio del quadro del Romanino e di essere in grado di adoperarsi per il recupero della tela: alla richiesta di consigli, aveva suggerito all'amico di rivolgersi

al giudice Arcai, il quale giorni prima aveva avuto occasione di chiedergli appunto notizie del quadro rubato: il Bonati aveva accettato il consiglio, annunciando che si sarebbe recato il giorno successivo dal giudice, ed egli - Buzzi -, telefonando alle dieci del 23 maggio all'Ufficio Istruzione del Tribunale, aveva avuto conferma che il Bonati vi si trovava.

Giacomazzi Ombretta, giovanissima figlia dei titolari di un locale pubblico (la pizzeria "Ariston") frequentato all'epoca dei fatti dal Buzzi e dai fratelli Papa Raffaele ed Angiolino figli di Luigi, arrestata perchè accusata di reticenza intorno a circostanze ritenute pertinenti alla diversa e parallela indagine istruttoria sulla morte di Ferrari Silvio (rimasto dilaniato per lo scoppio di esplosivo che stava trasportando su una motoretta verso le ore 3 del 19 maggio 1974 in piazza del Mercato di Brescia), dopo aver rivelato - nell'interrogatorio del 14.3.1975 - che il Buzzi, "man mano che li compiva" le aveva parlato, nell'estate '74, degli "attentati" alla chiesa di Folzano, alla redazione de "La Notte" di Brescia ed al distributore di benzina prossimo alla pizzeria (rispettivamente del 14 agosto, del 16 agosto e del luglio, verosimilmente il giorno 4, di quell'anno; i primi due confidati dal Buzzi il 15.11.1974 ad un Sottufficiale dell'Arma, come riferito dai CC. con rapporto del 6.2.1975), spiegandole che "il tritolo... se lo procurava nelle caserme" e che "a lui il tritolo veniva fornito da un certo Ugo Bonatti", in "servizio militare presso la caserma "Papa" di Brescia" "perchè la pensava come lui", il 25.3.'75 dichiarò che il Buzzi, allorchè, da lei sollecitato il 30.5.1974, le aveva narrato di aver confezionato la bomba esplosa in piazza della Loggia e di averla collocata "la notte antecedente alla manifestazione", le aveva anche chiarito che "la roba per farla" era stata presa "come al solito là in caserma da Ugo", che era "al corrente" ed aveva "le... stesse idee".

Il 2.4.1975 i CC. di Brescia inoltrarono copia di una richiesta del 29.11.1974, ripetitiva di altra identica del 29.6.1974, loro pervenuta dall'Arma di Ravenna, che aveva sollecitato indagini anche sul Bonati, precisamente indicato ("Ugo... militare, ricoverato all'Ospedale Militare - 2

le Militare di Brescia") da tale Lanconelli Sebastiano, il quale aveva rivelato, tra il 17 ed il 18.6.1974, che il bresciano Romagnoli Flavio, con lui ristretto nelle carceri di Ravenna, lo aveva invitato (non senza affidargli un appunto sul miscuglio di glicerina con acido solforico e nitrico, da consegnare al chimico "Marco", previo riconoscimento con la "parola d'ordine" "I Naufragatori dell'Oregon") a mettersi in contatto dopo la scarcerazione con il suo "autista", il Bonati appunto, in sostanza per partecipare ad^{un} "traffico" di "armi... di eroina pura (però "del tipo sintetico") e di grappa".

Per parte sua il Bonati (arrestato il 23.1.1975 dietro ordine di cattura per il furto del "Romanino": verrà poi rinviato a giudizio e condannato per ricettazione del dipinto), escusso come testimone a partire dal 25 aprile 1975 e subito accusato di reticenza, avendo dapprima narrato dell'"incubo" per lui rappresentato dalle insistenze dei CC. a proposito della sorte del "Romanino" e della visita degli inquirenti a casa sua a Visano, talchè si era indotto a ricorrere al Buzzi (già da lui interessato alla vicenda), venendo da questi indirizzato al giudice Arcai, dal quale si era recato la mattina del 28 maggio (potevano essere le "10.30 circa"; poteva anche darsi che il Buzzi gli avesse indicato giorno ed ora), ma "da solo e non già col Buzzi come (aveva) letto sui giornali", - finì per rendere, nella veste di imputato di testimonianza reticente, la versione seguente (si badi bene che trattasi di un tentativo di ricomposizione di una serie di dichiarazioni in effetti versate nel corso di numerosi interrogatori):

- Buzzi l'aveva terrorizzato, prospettandogli l'esistenza di un mandato di cattura a suo carico per il "Romanino" (v. già nell'interrogatorio 29.5.1975);
- Buzzi aveva tergiversato nel procurargli l'incontro con il giudice, facendolo andare "praticamente quando aveva voluto lui" (ibidem);
- in realtà la mattina del 28 maggio egli aveva appuntamento al Tribunale con il Buzzi, che aveva fissato l'ora (ibidem);
- con la strage non c'entrava, ma aveva sospettato che c'entrasse il Buzzi, poichè sapeva "che aveva messo una bomba alla chiesa di S. Zeno dove c'è il quadro del Tiepolo" (v. interrogatorio 31.5.1975);
- per la verità, la sera del 27, Buzzi gli aveva confidato che doveva

"fare uno scherzettino ai (suoi) amici comunisti... un po' di fumo" l'indomani in piazza della Loggia, per vendicare "il suo amico Silvio Ferrari fatto saltare in aria dai comunisti" (v. già nell'interrogatorio 31.5.1975);

- precisamente, quella sera, aveva visto il Buzzi approntare in casa sua una bomba ("un petardo"), apprendendo da lui che "aveva trovato il sistema di (farla) esplodere a distanza" ed il Buzzi gli aveva chiesto di "aiutarlo" con l'andare dal giudice (ibidem);

- nella notte si era nascosto a Brescia, per timore del mandato di cattura, trovando ospitalità nella mansarda di Romagnoli Elio, fratello di Flavio (v. già nell'interrogatorio 29.5.1975);

- non era riuscito a riposare (lo tormentavano il timore del mandato di cattura ed il sospetto per l'insistenza del Buzzi affinché andasse dal giudice) e la mattina del 28, verso le sei, aveva incontrato il Buzzi che, pur non potendolo personalmente condurre, lo aveva convinto, con la sua "dialettica" ed anche con minacce, a recarsi dal magistrato (v. interrogatori 31.5 e 5.6.1975);

- quella mattina, nel seguito, si era pressochè costantemente accompagnato al Buzzi, da quando questi, dopo aver raccolto dei giovani, si era con essi e con altri (tutti, alla fine, e secondo una progressione assolutamente non riproducibile, variamente evocati, introdotti, indicati, nominati, collocati, tratteggiati, descritti, riconosciuti dal Bonati) recato verso le 7 ed intrattenuto in un locale del centro cittadino, il bar "dei Miracoli"; a quando - recatisi sempre in macchina, con Papa Angiolino e Ferrari Fernando, in Piazza Duomo (o Piazza della Loggia) - in piazza della Loggia, dalla "distanza di pochi metri" poté osservare "il Buzzi avvicinarsi alla fontana del pilastro vicino a quello dove si trovava il cestino portarifiuti, che poi saltò in aria. Lo (vide) fare l'atto di bere poggian-
do una mano sul bordo della vasca ed un'altra contro il pilastro al di sopra del rubinetto. In tale posizione l'indumento che indossava, precisamente un giaccone, si aprì allargandosi lateralmente. In quel momento Angelino, che (vedeva) di spalle così come il Buzzi, stava vicino al Buzzi stesso. Subito dopo il Buzzi finì di bere, (vide) un movimento dei due verso il cestino ma non (percepì) bene cosa avvenisse", o meglio "(egli li seguì) alla distanza di pochi metri. (Li seguì) per curiosità. Per la verità (egli doveva) rimanere in macchina

così come (gli) aveva detto Buzzi. (Seguì) i due e (si affacciò) sotto i portici solo per curiosità. (Si tenne) a distanza tale da poter osservare i loro movimenti senza essere scorto da essi. Buzzi e Angelo camminarono su e giù per i portici in atteggiamento disinvolto, come due amici che camminano chiacchierando e scherzando. Ad un certo momento Buzzi si avvicinò alla fontana... e fece l'atto di bere, poggiando una mano sul bordo della vasca ed un'altra contro la parete del pilastro al di sopra del rubinetto. Nello stesso istante in cui si accingeva a ~~bere~~ fare l'atto di bere, passò ad Angelo qualcosa, una specie di oggetto non voluminoso. Non (ebbe) modo di distinguere l'oggetto. Angelino rimase un attimo in atteggiamento sbigottito. Era come imbambolato. Il Buzzi però che, volgendogli le spalle continuava a corprirlo con la sua persona e con il giaccone, volse il capo e lo invitò con un gesto come a dirgli dai. Allora Angelino si riprese dal suo intontimento e girandosi e movendosi si accostò al cestino e lasciò cadere l'oggetto dentro di esso. A questo punto (si rese) conto che stava accadendo qualcosa di poco chiaro e (se) ne ~~ritornò~~ (tornò) in macchina", o meglio dal bar erano usciti anche alcuni di quegli altri personaggi che si erano incontrati con Buzzi ed Angiolino Papa prima della posa dell'"oggetto" nel cestino porta-rifiuti; a quando rientrarono tutti nel bar "dei Miracoli", dove il Buzzi, "in preda ad un orgasmo e ad un'eccitazione psichica indicibili", e gli altri ripresero certi "discorsi", riguardanti "l'esaltazione dell'idea fascista, la critica dell'attuale regime e cose del genere", mentre egli Bonati "(entrava ed usciva) dal locale in attesa che il Buzzi (gli) dicesse di andare con lui dal Giudice", trovando anche il tempo di sbrigare qualche incombenza personale; a quando, finalmente, verso le 9.45 il Buzzi lo invitò "ad uscire per andare dal Giudice": salirono sulla macchina del Buzzi con Ferrari Fernando; Buzzi si diresse in piazza Duomo, dove "parcheggiò... nello stesso posto di prima" (o meglio, "questa seconda volta... Buzzi parcheggiò la macchina in una zona di piazza del Duomo... in un posto dove la sosta era proibita" in quanto la prima volta "è vero che egli parcheggiò la macchina... in piazza della Loggia"); i due scesero e Buzzi gli disse di attenderlo; "al massimo passarono venti minuti"; "ad un certo momento (sentì) un botto"; subito tornò il Buzzi, che condusse l'automobile "sin sotto il Tribunale", dove lo fece scendere sollecitandolo ad andare da solo dal Giudice, dicendogli "va su, va su inventa una scusa...".

digli che io sto giù" Buzzi, insomma, "(lo) aveva invitato a fornirgli un alibi": "se parli dico che la bomba l'hai messa tu... se ti interrogano, di sempre che stavo con te, che stavo in Tribunale", ed egli Bonati, "di fronte alle... domande, non avendo il coraggio di affermare falsamente che il Buzzi stava con (lui) in Tribunale, (aveva) dato una risposta evasiva tale da non escludere la possibilità che egli stesse in Tribunale" perchè "non (si sarebbe) mai prestato a fornire un alibi al Buzzi... Questo è certo!" (cfr. tutti gli interrogatori del Bonati dal 31.5.1975).

Il giovane Papa Angiolino (arrestato su mandato di cattura il 17.1.'75 nell'ambito dell'indagine per furti di opere d'arte conseguita all'arresto in flagranza del Buzzi in data 3.1.1975; ripetutamente escusso come testimonia intonro al Buzzi, ai suoi rapporti con il Buzzi, alla frequentazione anche da parte di altri - Ferrari Silvio e Ferrari Ferando segnatamente - della pizzeria "Ariston", a momenti ed episodi considerati concludenti rispetto agli accertamenti sulla morte di Ferrari Silvio; incriminato, per "procurato allarme presso l'Autorità" ed altro dal 20.3.1975, perchè autore, insieme con il Buzzi, il fratello Raffaele e altro loro amico, Giordano Cosimo, di telefonate ad uffici di polizia verso le 22.30 del 13.5.1974, preannuncianti la collocazione di un ordigno esplosivo al "Blue Note", il "locale pubblico di via Milano dove ballano". Come testimone, in particolare, il Papa aveva narrato: il 10.2.1975, dell'"attentato" al benzinaio sospettato dal Buzzi come autore di una "soffiata" che aveva permesso ai CC. di Bedizzole di sorprendere Papa Raffaele in possesso di un coltello e di arrestarlo, e dei "candelotti" depositati una sera davanti alla chiesa di Folzano, dove il Buzzi qualche giorno prima lo aveva mandato per studiare l'illuminazione, evidentemente in vista in un qualche furto; nella stessa data, dei discorsi sentiti dal Buzzi il 27.5.1974, secondo cui egli "conosceva degli amici del partito che avrebbero fatto succedere un finimondo il giorno successivo" durante la manifestazione indetta in piazza della Loggia, e del 28 maggio quando il Buzzi, commentando la "strage", "disse che quattro o cinque amici avevano messo la bomba vicino al palco e che la stessa non era scoppiata a causa della pioggia, per cui era stata spostata nel cestino", aggiungendo che "quella spiegazio-

ne" egli Papa l'aveva "già sentita dalla gente che commentava i fatti"; il 20.2.1975, dei discorsi sempre del Buzzi il 28 pomeriggio: "disse che voleva vendicarsi del suo amico morto, che conosceva quattro o cinque amici e aveva comandato di mettere la bomba. Non... precisò che fossero tali amici. Il Buzzi disse anche che si trattava di tritolo con tenuto in un pacchettino e che esso doveva essere messo prima in "piazza" ma poichè vi era troppa gente ed era pericoloso depositarlo, era stato messo sotto i portici. Disse che era stata una disgrazia", e tali dichiarazioni sono seguite da un verbale in cui si registra che "a questo punto il teste, richiesto di precisare il nome degli amici del Buzzi nonchè il modo di accensione dell'ordigno, si agita ed esplose in uno scatto di nervi pronunciando le seguenti frasi: "Sono balle... il Buzzi non me le ha dette... sono frottole se no non mi lasciate stare... Le cose di Ferrari e di Folzano ve le ho dette con tutto il cuore, ma questo di piazza della Loggia non è vero. E' anche una frottola che il Buzzi mi abbia detto che conosceva degli amici che potevano fare queste cose, cioè i fatti di Piazza della Loggia"; il 6-7 marzo '75 - ancora come teste sulla strage, in ordine alla quale verrà indiziato il 21.6.1975 -, delle proclamazioni del Buzzi di dover vendicare la morte del Ferrari e del suo odio per le manifestazioni antifasciste, degli acquisti da parte del Buzzi nei giorni precedenti di materiali elettrici "dell'importo... sulle sette mila lire" - "filo di rame, delle spine piccole, lampadine piccole e altra merce che non ricordo", inoltre "quattro... pile piccole, schiacciate, di forma rettangolare, con la presa all'incastro" -, di tutti questi materiali e di "sei" candelotti, "tenuti assieme da un nastro adesivo bianco largo... in uno dei candelotti era inserito un oggetto metallico cilindrico, come di alluminio" con cui la mattina del 27 maggio aveva visto in casa sua armeggiare con "attrezzi tra cui forbici e pinzette" e un "trasformatore" il Buzzi che gli spiegò: "c'è una manifestazione antifascista e voglio fare uno scherzettino...", dell'incontro la sera al bar "dei Miracoli" con il Buzzi che gli dette appuntamento per l'indomani mattina, dell'andata - verso le 7.15 del 28 - in piazza della Loggia dove, parcheggiata l'auto nei pressi del monumento, "Buzzi scese ed intraprese a camminare in direzione dei portici... portava sotto il giaccone, precisamente sotto l'ascella, un pacchettino... andò... su e giù... si guardava attorno... giunto all'altezza del pilastro in corrispondenza del quale vi era il

cestino (dove) poi scoppiò la bomba, si fermò. Poichè per bere doveva poggiare una mano sul bordo della vasca e l'altra contro la parete della canna dell'acqua, dovette necessariamente affidar(gli) il pacchetto. Fu a questo punto che (lui), pressato di più dalla curiosità gli chies(e) cosa diavolo contenesse il pacchetto. Egli, finito di bere e nell'attimo in cui gli riconsegnav(a) il pacchetto, (gli) disse trattarsi di una bomba. Nello stesso tempo in cui diceva ciò, infilò rapidamente il pacchetto nel cestino", dei commenti successivi del Buzzi: "è successa una disgrazia perchè pioveva": "a causa della pioggia la gente si era ammassata sotto i portici": poteva anche aver "parlato di bomba ad orologeria": anzi "circa una settimana dalla strage... riferì che la bomba era collegata ad un congegno elettronico che si poteva azionare a distanza manovrando un pulsante... disse anche che aveva provato in precedenza il congegno in luogo isolato di montagna... precisò che era stato lui ad azionarlo", delle "spine elettroniche ... una spesa di circa 15-17.000" acquistate in precedenza dal Buzzi, di "un apparecchio costituito da una specie di orologio di forma ovale... con una lancetta lunga e... una corta" che gli aveva visto nelle mani "in quei giorni". Per il resto, in questa fase, Papa Angiolino aveva ritrattato - 11.3.1975 - le dichiarazioni che precedono, pur ribadendo - 23.4.1975 - la descrizione, e fornendo lo schizzo, degli oggetti e dei materiali elettrici e dei candelotti, "tenuti insieme da nastro adesivo color marrone e non bianco", ed aveva dichiarato - 14.5.1975 - di aver conosciuto il Bonati, da lui visto recentemente nel carcere di Brescia, "prima del giugno" '74 e di averlo rivisto mentre parlava con il Buzzi, "come se fossero in confidenza", una sera "verso le 22.30 o 23" al bar "dei Miracoli" nel periodo di "maggio" 1974 "verso la metà"), accusato di concorso nella strage - con comunicazione giudiziaria del 21.6 e mandato di cattura del 9.7.1975 - negli interrogatori del 16, 17, 18, 19 luglio 1975 organizzò il racconto che segue (anche qui si tenta una sintesi di diffusissime, ineguali, ripetute, progressive dichiarazioni, omettendosi l'indicazione da un lato delle domande sollecitazioni contestazioni e letture, e dall'altro delle ricorrenti ritrattazioni e delle negazioni delle cose appena dette):

- nei giorni precedenti il 28 maggio il Buzzi si era dato da ~~afre~~ fare per acquistare "il materiale elettronico", annunciando che "intende-

va fare uno scherzettino ai rossi per vendicare il suo amico Silvio Ferrari", "il suo camerata che era morto per colpa dei rossi", e spiegò che avrebbe costruito "un apparecchio radiocomandato", "un apparecchio elettronico che da una certa distanza faceva saltare i candelotti";

- la sera del 27 al bar "dei Miracoli" aveva incontrato, con il fratello Raffaele e Cosimo Giordano - era presente, almeno fino a un certo punto, anche il Bonati, che aveva parlato con il Buzzi del quadro del "Romanino" e del suo possibile recupero - il Buzzi che, "con aria esaltata" ("il fascismo trionferà. Torneranno i tempi di prima"), aveva illustrato "un suo programma" per lo "scherzettino ai comunisti", da attuare l'indomani con il "petardo con il quale voleva fare un po' di fumo" (schizzo della piazza e del palco; individuazione di "un cestino attaccato ad una colonna vicino alla fontana... (dove) il pacchettino poteva essere collocato perchè si rimaneva riparati alla vista dei portici e perchè, essendovi la fontana, si poteva far finta di bere"; afflusso di altri "amici camerati" che "dovevano controllare il movimento delle persone; ecc.) e "prima di recar(si) a casa, Buzzi volle fare un sopralluogo in piazza della Loggia per vedere il palco e le altre cose";

- ~~da~~ ~~la~~ mattina del 28, poco dopo le sei, con Buzzi Bonati ed altri era andato al bar "dei Miracoli", dove Buzzi annunciò che quello era "un gran giorno per il fascismo... il fascismo risorgerà... stamattina faremo qualcosa per il nostro partito" al gestore del bar, Benito, che "osservò che quel giorno c'era una manifestazione contro il loro partito";

- dal bar, dove avevano incontrato altri "due giovani", dopo "una mezzoretta al massimo" si trasferirono (Papa Angiolino, Buzzi, Bonati, "Nando Ferrari e Mauro Ferrari") in macchina a Piazza della Loggia: egli e Buzzi passeggiarono "sotto i portici... in corrispondenza del cinema Astra (si imbattono) in Nando Ferrari, Mauro Ferrari e nei due giovani... Nando passò rapidamente nelle mani di Buzzi un pacchetto... giunti all'altezza della fontana... mentre il Buzzi faceva finta di bere e corripiva la (sua) persona con la falda del giaccone, (egli depose) il pacchetto nel cestino", o meglio "Buzzi fece finta di bere... nello stesso momento (gli) passò il pacchettino invitando(lo) a deporlo nel cestino... (egli si avviò) verso il cestino... Buzzi,

cessato di bere (lo) seguì da presso... mentre (egli infilava) il pacchetto nel cestino il Buzzi, stando(gli) a tergo, aprì la falda sinistra del giaccone e coprì le (sue) mosse... dopo aver deposto il pacchetto nel cestino (si diresse) col Buzzi verso il luogo in cui aveva(no) lasciato la macchina. (Vide) il Bonati che... veniva (loro) in contro... procedendo sotto i portici. Data la posizione della macchina, il Bonati poteva, pur stando nell'abitacolo, seguire i (loro) movimenti";

- rientrati nel bar, Buzzi lo aveva invitato "ad andare dal barbiere... prima di partire il Buzzi (gli) raccomandò di dire, se foss(e) stato interrogato, che egli (lo) aveva accompagnato dal barbiere e che poi era andato via per recarsi dal giudice Arcai. Egli (gli) parlò di alibi. Bonati a sua volta doveva testimoniare che egli era stato dal giudice Arcai. "Era Bonati che doveva fare l'alibi al Buzzi". Era stato questi a dir(gli) che Bonati doveva testimoniare che era stato su dal dr. Arcai. Questo, per la verità, Buzzi (glie)lo disse una decina di giorni dopo la strage. (Gli) disse che Bonati era stato effettivamente su dal dr. Arcai e che gli avrebbe fatto l'alibi... Buzzi (gli) disse che (Bonati) sarebbe andato a parlare col Giudice del quadro del Romanino... per quello che (egli capì) avrebbe dovuto attestare che il Buzzi si trovava con lui nell'Ufficio del Giudice";


- "un pomeriggio... quattro o cinque giorni prima della strage" si era recato con Buzzi alla pizzeria "Ariston", dove tra Buzzi e Ferrari Fernando aveva sentito "una cosa orrenda": "i due dicevano che il giorno 28 ci sarebbe stata una manifestazione antifascista e che occorreva far qualcosa per fermare i comunisti. Buzzi suggerì di fare qualcosa come uno "scherzettino". Diceva che voleva fare un po' di fumo... Parlavano di piazza della Loggia. (Sentì) che la bomba doveva progettarla Nando".

Infine, Papa Raffaele - anch'egli in stato di arresto dal 17.1.1975 per l'inchiesta sui furti di opere d'arte; inizialmente interrogato come teste, imputato poi, dal 14-19.2.1975, per le telefonate del 13 maggio 1974 e dal 9.7.1975 come concorrente nella strage -, riassunta la veste del testimone, il 21.6.1975 aveva dichiarato: che poteva darsi che egli si fosse recato la sera del 27 maggio al bar "dei Miracoli"; che la mattina del 28 ("potevano essere le 6.45 circa") "chi si

alzò presto" era stato suo "fratello Angelo", il quale "spiegò che aveva appuntamento con il Buzzi, anzi... disse che doveva andare dal barbiere"; che conosceva "certo Ugo", il quale - "presente anche il Romagnoli Flavio" - una volta al bar "dei Miracoli" aveva trattato con il Buzzi la questione "del quadro del Romanino" per cui "temeva che venisse spiccato mandato a suo carico"; che non sapeva se poi il Bonati si fosse recato effettivamente dal giudice Arcai per un incontro che il Buzzi doveva procurargli per sistemare "la sua posizione". Da accusato del più grave reato, precisò (interrogatori del 23.7.1975 e 22.4.1976):

- la sera del 27 maggio al bar "dei Miracoli" vi erano - oltre, forse, al Romagnoli - "Buzzi e Bonati che parlavano del quadro del Romanino";
- in quell'occasione il Buzzi non aveva "informato del progetto dell' attentato, che aveva in animo di fare il giorno successivo in piazza della Loggia": "solo due o tre giorni prima (gli) aveva detto che ci sarebbe stata una manifestazione antifascista in piazza della Loggia e che gli sarebbe piaciuto "far saltare il palco" (voleva fare uno scherzo... disse anche "sarebbe bene mettere sotto il palco un candelotto")";
- "quella stessa sera Angelo" gli aveva detto che "l'indomani di sarebbe alzato presto perchè doveva fare una commissione assieme al Buzzi ("che dovevano parlamentare"). Chiese a (lui) e a Cosimo se voleva (no) andare anche (loro). (Essi), dopo aver saputo che si doveva andare al bar dei Miracoli, (dissero) che (sarebbero) andati anche (loro)";
- la mattina del 28 "Buzzi arrivò in macchina e mostrò una certa fretta... quando la persona che stava davanti dovette scendere per (fare) passare (Angelo), vid(e) trattarsi del Bonati", o meglio: "Bonati scese dal posto davanti lato sinistro della vettura, e quindi dal posto di guida"; infatti il Buzzi "si serviva del giovane come "autista privato" e gli telefonava quando aveva bisogno...";
- al bar "dei Miracoli", dove egli raggiunse Buzzi e gli altri, e dove vi erano altre "4-5 persone... tutti "ragazzi giovani", Buzzi tenne una specie di "comizio": "egli parlava e gli altri lo ascoltavano... erano tutti attorno a sentirlo... le frasi che (gli) giunsero all'orecchio furono...: manifestazione antifascista... piazza della Loggia... ora della riscossa... torneranno su i neri... oggi è un gran giorno...";

- "dopo dieci minuti circa il Buzzi e gli altri uscirono ("Buzzi e gli altri andarono via "un po' a piedi e un po' in macchina"). Buzzi (gli) disse di pagare (lui) le consumazioni, e così fec(e)".



4. Le faticosissime esposizioni che precedono sono, sotto il profilo della estensione complessiva del materiale processuale, senz'altro parziali e inadeguate. Esse, comunque, non possono (e non vogliono) essere sostitutive nemmeno degli atti esaminati; i quali vanno invece considerati nella loro interezza, nell'andamento, nella successione, nella interdipendenza e nella relazione con gli altri spunti processuali.

La rassegna sarebbe però troppo gravemente incompleta se non si desse conto anche di ciò che di quelle risultanze è stato mantenuto, sul piano soggettivo delle prove, dopo il giudizio di assise e questa istruttoria. Mentre il Buzzi, per i temi che qui importano, ha conservato la sue posizioni; ed il Bonati ha riconfermato, completato, adeguato i suoi racconti; Papa Angiolino e Raffaele hanno ritrattato quasi ogni cosa; la Giacomazzi (che nel dibattimento di assise ha dettato pagine di esemplare ambiguità), interrogata ex art. 343-bis c.p.p., nell'insieme di una ritrattazione quasi globale ha dichiarato di possedere solamente il ricordo di un "collegamento Bonati-esplosivo-caserma Papa... rimasto(le) impresso per discorsi sentiti da Buzzi" a proposito "forse... dell'attentato al benzinaio o forse dell'attentato alla chiesa... discorsi di Buzzi certo non ... a proposito di Silvio o di piazza della Loggia". quale coincidenza.

Ciò premesso, appare evidente che gli elementi, facilmente rinvenibili nelle circostanze e nel contenuto dei passi sopra citati, e di cui occorre ora verificare la portata probatoria in ordine all'accusa contro il Bonati, sono in maniera incontestabile di origine e natura esclusivamente soggettive.

In una chiave in qualche modo esterna alle dichiarazioni di "scienza" degli imputati-testimoni, ricorre unicamente l'episodio della visita del Bonati al magistrato, intorno a cui è possibile un accertamento che non si esaurisca in un'analisi meramente interna alla soggettività dei "vissuti" processualmente riferiti da quei protagonisti.

Nei punti di giuntura delle dichiarazioni di costoro, a ben guardare, si colgono almeno due altri dati "oggettivi", che hanno costituito temi di fondo di tutta l'articolazione soggettiva del processo (e operato come piani portanti di ricognizione e ricostruzione logica delle risultanze): la preparazione e messa in opera non di un ordigno qual

siasi, ma di un ordigno innescabile a distanza (il tema del "radiocomando"); la riunione degli autori, o coattori o testimoni, del fatto presso il locale bar "dei Miracoli", la loro permanenza e ritorno dopo la posa della bomba e la partenza per la finale attività di esplosione, in un arco di tempo di due ore e mezza e passa.

In particolare, al di fuori della predisposizione ed attivazione di un tal tipo di bomba, non paiono rivestire alcun significato, o rilevanza o coerenza o adeguatezza concreta, nè la "riunione" stessa, nei suoi diversi momenti e nei movimenti dei partecipanti, nè la visita al giudice intesa come compromettente tentativo di costituzione di un "alibi".

E' esattamente all'altezza di questi contenuti del processo che si individuano le note caratterizzanti dell'imputazione mossa al Bonati ed i nodi che la decisione sopra di essa impone di sciogliere.

In verità un processo penale, al pari di ogni attività di storiografia, non può essere strutturalmente inteso - nell'ambito, ovviamente, di regole oltrechè logiche, anche legali - senza una corretta considerazione del momento storico in cui la prova veniva assunta, od eseguita la ricerca; senza, cioè, la comprensione dei dati che, obiettivamente, in quel momento si presentavano ed erano concretamente disponibili.

Lungo una simile prospettiva - l'unica capace di comprendere la reale complessità delle rappresentazioni ed interpretazioni processuali - sarebbe possibile rendersi conto che l'inchiesta si legava ad un quadro di riferimenti, costituito da fatti, ma soprattutto da orientamenti "oggettivi" (per come, in altri termini, le cose venivano presentandosi), proposizioni congetturali, ipotesi di lavoro, insorti o manifestatisi alcuni da subito, prima dell'emersione della "pista Buzzi" il 31 gennaio 1975, altri in seguito, ma tutti, in definitiva, prima della deposizione del 6 marzo 1975 di Angiolino Papa e dell'incriminazione del Bonati per reticenza.

Si vedrebbe, così, come sin dall'inizio si dettero due elementi, che nel prosieguo si ribadirono quali presupposti logici costanti: il possibile collegamento tra la strage del 28 maggio e la morte di Silvio Ferrari, estremista di destra, il 19 dello stesso mese, in città, a seguito dello scoppio dell'ordigno che trasportava, all'evidenza per compiere un attentato; la visita del Bonati al giudice Arcai po-

chi minuti dopo lo scoppio dell'ordigno in piazza della Loggia: lo stesso giudice, nei giorni immediatamente successivi, aveva rappresentato la ritenuta stranezza di questa visita di un amico di Buzzi Ermanno, proprio poco dopo la notizia dello scoppio della bomba, e suggerito di controllare, in relazione alla strage, il Buzzi, appunto, e, tra altri, il Bonati; ed il suggerimento venne raccolto appieno con il "lavoro ai fianchi" nei confronti del Buzzi (v. le deposizioni 4 e 26.4.1975 dell'allora Comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri, Maggiore Delfino, le cui dichiarazioni alla Corte di Assise in data 17.10.1978 contengono questa precisazione: "Il lavoro ai fianchi... per colpire il Buzzi consisteva nelle seguenti fasi di lavoro: 1) ricostruire il gruppo che gravitava intorno al Buzzi, 2) trasferire l'indagine del Buzzi da quella di ladro e conoscitore di opere d'arte a quella di persona maneggiante esplosivi (a questo proposito sono stati sintomatici gli episodi Lavera e Folzano), infine riuscire ad arrestare i membri del gruppo del Buzzi per motivi diversi da quelli della strage"; cfr., inoltre, la richiesta del G.I. Dott. Arcai n.212/74-A del 6.6.1974 al Comandante del Nucleo Inv. CC., nonché le relazioni del dottor Arcai in data 16-20.5.1975 e 10.7.1975 e la deposizione dello stesso il 7.2.1979 alla Corte).

Si scorgerebbe, inoltre, che sussistevano o ben presto vennero aggiungendosi altre, obiettivamente rilevanti acquisizioni:

- all'epoca della strage il Buzzi ed i fratelli Papa frequentavano assiduamente la pizzeria "Ariston", posta di fronte all'abitazione di Silvio Ferrari e frequentata pure da questi e dai suoi amici;
- la stessa sera in cui il Ferrari venne dilaniato dall'esplosione, il Buzzi ed i suoi amici preannunciarono con telefonate alla Polizia Stradale ed alla Guardia di Finanza un attentato al "Blue Note";
- il Buzzi non si limitava ad operare, con modalità specie autodifensive e processuali in certa misura stravaganti e notorie, nel campo della delinquenza comune, ma manifestava simpatie per ideologie di sfondo nazifascista e maneggiava esplosivi;
- con degli anonimi (il primo peritalmente attribuito l'11.2.1975 ad una macchina per scrivere del Buzzi ed il secondo a lui ascrivibile per l'impostazione stilistica e tematica e per il richiamo a certo Faidutti, suo nemico personale), spediti ad un giornale cittadino e a svariate autorità il 21 ed il 27 maggio 1974, si era annunciato

il proposito di "vendicare" la morte di Silvio Ferrari e si erano minacciate rappresaglie e distruzioni (con un elenco piuttosto vasto di obiettivi, compresi locali pubblici).

Un saggio, particolarmente significativo e sostanzialmente esatto (a parte imprecisioni, anche non di dettaglio, che tuttavia qui non rilevano) di quanto si viene dicendo, è rappresentato dal servizio del 6 febbraio 1975 dell'inviato speciale di un importante quotidiano nazionale - e non scandalizzi la citazione di una fonte extraprocessuale:

"Proclamatosi sempre un "nazista himmleriano"... Buzzi frequentava la pizzeria bresciana che funzionava da punto di incontro dei tanti estremisti di destra rimasti coinvolti nelle indagini Fumagalli-MAR-SAM e frequentato anche da Silvio Ferrari, il giovane ultrà (pure amico del Buzzi) saltato in aria, o fatto saltare, in piazza Mercato nella notte 18-19 maggio 1974... Come si è arrivati a Buzzi? Si sa che il suo nome fece la sua comparsa nell'inchiesta esattamente trentacinque minuti dopo l'esplosione (ore 10.25) di piazza della Loggia. Alle undici di quel 28 maggio Ermanno Buzzi arrivò nel cortile del palazzo di giustizia bresciano e mandò un suo intermediario, Ugo B., nell'ufficio del giudice che si stava occupando di un furto di opere d'arte... Alle undici di quel giorno Brescia era una città sconvolta dalla morte e dal dolore. Come mai un pregiudicato "esperto" come il Buzzi, si "scorpiva" proprio in un momento simile per un furto? Il sospetto di un alibi cercato aggredì il capitano Delfino... il quale, non tralasciando il resto, mise da quel giorno alle spalle di Buzzi una squadra di sottufficiali... ci sono fondati sospetti che gli stessi tasti (di macchine per scrivere del Buzzi) abbiano battuto i più deliranti messaggi spediti in molteplici copie ad autorità e quotidiani il 21 maggio (due giorni dopo la morte di Silvio Ferrari) e il 27 maggio (vigilia del massacro)" (v. il "Corriere della Sera" del 7.2.1975 nella pagina fotocopiata compresa negli incarti relativi al Lanconelli trasmessi dai CC. di Ravenna).

Si vedrebbe, insomma, che i momenti "oggettivi" più indietro delineati - momenti, in altre parole, esterni, o meglio "estraniabili" rispetto alle dichiarazioni dei protagonisti testimoni-imputati - si ritrovano tutti, ed in posizione centrale, nel quadro dei riferimenti

→

cui l'inchiesta faceva capo: espressamente nella storicità della presentazione del Bonati, in quei particolari frangenti, al giudice; in modo implicito, ma non per questo meno sensibile, nella prospettazione (affiorata ad un livello derivato dal dato della visita, subito "sentita", per primo dallo stesso magistrato che la ricevette, come una sorta di conato d'"alibi") della eventualità di necessità operative discendenti dall'utilizzo di un congegno a distanza, tale da importare il ritorno sul luogo dell'attentato (Angiolino Papa, che per allora aveva riportato solo dicerie del Buzzi, già il 20 febbraio 1975 viene "richiesto di precisare... il modo di accensione dell'ordigno") e nella rappresentazione dell'eventualità di una convergenza di più persone, appartenenti a gruppi diversi, consequenziale all'individuazione di un locale (la pizzeria "Ariston") dove si erano incrociate le presenze del Buzzi e dei suoi amici, collocati nella comune delinquenza, e del Ferrari e dei suoi amici, con sicure valenze di delinquenza c.d. politica e orientamenti di destra eversiva.

Esula, senza dubbio, dal ristretto tema di questo procedimento, la verifica delle conferme ricevute dai presupposti logico-congetturali e dalle connessioni ipotetiche delineatisi nell'ambito della più complessiva indagine come riflesso obiettivo delle acquisizioni accennate; anche se la consistenza finale delle componenti di quel quadro di riferimenti non sembra essere andata oltre le rappresentazioni che di esse sono provenute, ancora una volta, da quegli stessi protagonisti imputati-testimoni (soprattutto da Papa Angiolino, Giacomazzi e Bonati).

Ciò che per contro è in questa sede dovuto, è l'analisi logico-concreta dei dati oggettivamente isolabili dai contesti soggettivi sottostanti alla proposizione, in linea formale di accusa, del Bonati quale concorrente nella strage; la valutazione dello specifico senso e valore probatorio di essi e dei restanti aspetti emergenti dalle fonti processuali pertinenti, attraverso la ricerca di riscontri autenticamente indizianti e secondo un esame orientato da criteri di verosimiglianza, ragionevolezza e adeguatezza di piena legittimità logica e costante impiego in regime di libero e critico apprezzamento delle prove.

Una sigfatta analisi hanno puntualmente condotto i Requirenti, che

→

sono pervenuti ad esiti assolutamente corretti ed hanno avanzato linee argomentative coerenti e stringenti, francamente in nessun modo eludibili.

Le osservazioni che seguono non possono quindi avere alcuna pretesa di originalità, e sono offerte come ulteriore contributo alla sistemazione e razionalizzazione della materia.



5. Il Bonati entra nella vicenda del "Romanino" rubato perchè un antiquario di Padova (già in rapporti con il Buzzi) informa i Carabinieri che nell'aprile 1974 il quadro gli è stato offerto in vendita da due giovani, "Ugo il bresciano" (Bonati) e, per come verrà identificato, Romagnoli Flavio; e viene irrimediabilmente compromesso da una sorella che, davanti ai CC. recatisi il 23 maggio 1974 nell'abitazione del prevenuto a Visano per una perquisizione alla ricerca del dipinto, si fa sfuggire di aver in effetti visto, qualche giorno prima, portata in casa dal fratello, la tela raffigurante "dei Santi con ai piedi un cagnolino".

Il 25 maggio, due giorni dopo, il Buzzi (che già in precedenza, forse addirittura fin dall'aprile, aveva avuto occasione di accennare al magistrato l'esistenza di possibilità, ma anche di difficoltà nel recupero del quadro) si reca dal giudice Arcai e, oltre a trattare altri argomenti, riprende quello del "Romanino".

La mattina del 23 maggio, tre giorni più tardi, poco dopo la micidiale esplosione di piazza della Loggia delle ore 10.12, e quando la notizia della strage sta diffondendosi, per parlare ancora del "Romanino" al giudice si presenta il Bonati: tra i due avviene un breve colloquio, presto troncato dal magistrato per il clima e l'urgenza del momento.

Questo episodio non possiede alcuna connotazione capace di tradursi in circostanze in qualche modo sfavorevoli all'imputato, al fine di accreditare quella congruità e sufficienza probatoria che imporrebbe l'inoltro del procedimento alla fase del giudizio.

Sarebbe certamente semplicistico trovare elementi di convincimento in questa direzione nella ripetuta descrizione, fatta dal giudice Arcai, dell'aspetto del Bonati, "trafelato... e pallido", "concitato... trafelato", "tutto ansante e trafelato". A parte la precisazione ~~SEM~~ sempre aggiunta dal magistrato - "trafelato come se avesse fatto le scale di corsa" -, a parte dunque il verosimile effetto di tre piani di scale per giungere all'Ufficio Istruzione, si vedrà bene, alla fine, come quell'atteggiamento - ci si riferisce, in special modo, al "pallido" - in tutto corrisponda, e sia perfettamente proporzionato ad una personalità come quella del Bonati, giovane di paese poco più che ventenne, dedito al piccolo cabotaggio criminale, venuto al cospetto del giudice indicatogli dal più esperto e navigato conoscente

Buzzi, speranzoso di risolvere o almeno chiarire una situazione che, con la perquisizione di cinque giorni prima e l'ingenua uscita della sorella, era precipitata facendosi difficilmente sostenibile e comunque pericolosa (va aggiunto che il dottor Arcai ha precisato, al dibattimento, che il "Bonati era già pallido ansante e trafelato quando si presentò... Non diede alcun segno di stupore timore o altro quando (il magistrato gli chiese) se Buzzi sapeva qualche cosa della Strage").

E' vero che vi sono delle difformità tra il resoconto più volte fatto dall'imputato ed i riferimenti forniti dal giudice circa l'episodio in esame. Così per i modi dell'incontro (dalle due parti della scrivania dello studio del magistrato: il Bonati; all'impiedi, sulla soglia di un ingresso secondario della stanza: il dottor Arcai); per la collocazione rispetto all'arrivo della notizia della strage (pervenuta con una telefonata al giudice nel mezzo della conversazione: il Bonati; già risaputa per l'informazione di un cancelliere: il dottor Arcai); per i contenuti del colloquio (estesosi, dopo la premessa di essere mandato dal Buzzi, alla rivelazione del nome dell'autore del furto, forse, alla protesta di innocenza in ordine ad esso ed all'impegno di recuperare l'opera d'arte ove non fosse stata già distrutta: il Bonati; secco, secco "... che desidera? ... mi manda Buzzi, per dirle... che vuole Buzzi? sa per caso qualcosa della strage?... no, per dirle che quel quadro è stato bruciato... quale quadro? ma che mi importa del quadro? Ma di a Buzzi che non rompa le scatole": il dottor Arcai).

Es Nessuna seria illazione in chiave di accusa può desumersi dalle diversità segnalate: esse, realisticamente, possono dipendere da naturali differenziazioni mnemoniche, comuni quando due (o più) persone vengono chiamate a ricordare lo stesso fatto, e tanto più spiegabili, nella specie, quando si considerino la diversità di ruoli, di posizioni, di attitudini, di interesse motivante (il magistrato non si occupava processualmente del furto).

I ricordi del giudice trovano salda conferma nell'andamento dell'interrogatorio, precedentemente in corso da parte sua, del prof. Rigamonti, primario del servizio di pronto soccorso dell'Ospedale di Brescia, interrotto proprio per il sopraggiungere dell'angosciante annuncio del massacro, portato da un cancelliere. Per altri versi, colpiscono le tracce di una telefonata, in ogni caso ricevuta prima della com-

parsa del Bonati (e venuta, in ipotesi, a confermare le prime notizie dell'esplosione), ricordata dallo stesso dottor Arcai in una prima relazione (quella in data 16-20.5.1975) e da Suor Fausti, che accompagnava il medico (e, a detta di questi, dotata di "una memoria eccezionale"); e la presenza, tra le persone delle quali il medesimo giudice chiedeva di accertare i movimenti, dal 19 al 28 maggio, con la nota n.212/74-A diretta ai CC. il 6.6.1974, del nome di "Carrera Natale", che come autore del furto del "Romanino" verrà indicato dal Bonati e da altri (per vero prima di lui) solo nel maggio 1975 (ed ancorchè il Bonati, dopo la perquisizione subita, avesse, per alleggerire la forte pressione dei Carabinieri, fatto loro capire che la "pista" buona poteva essere quella Carera: v. l'interrogatorio 6.5.1975, assunto nel procedimento per il "Romanino").

Comunque sia di ciò, nei tratti sostanziali e salienti le due versioni coincidono: il colloquio fu assai breve, a motivo delle prime notizie sulla strage, e riguardò il quadro sottratto; il Bonati si presentò a nome del Buzzi.

Non risulta, in particolare, che il Bonati ebbe ad accennare alla presenza del Buzzi nei paraggi, o nel cortile dello stesso Palazzo di Giustizia. Una indicazione di questo tipo è venuta unicamente dall'allora Comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri (v. la deposizione 26.4.1975 del Cap. Delfino: "il dr. Arcai mi disse... che la notizia della strage... si era già propagata quando si presentò da lui un giovane, Bonati Ugo, il quale, trafelato e sconvolto, gli disse di essere stato inviato da Buzzi Ermanno (che era rimasto ad attenderlo nel cortile del Tribunale) per parlargli della tela del Romanino"; la circostanza, chiaramente "de auditu", diviene senz'altro "storica" nel rapp. giud. n.152/11-1974 datato 13.1.1975 prodotto alla Corte dall'Ufficiale: "Nell'occasione il Bonatti... era in compagnia del noto pregiudicato Buzzi Ermanno"). Ma non si tratta di un'indicazione seguitabile perchè contrastata, come detto, dalle conformi dichiarazioni e relazioni degli unici protagonisti dell'episodio. Inoltre, se esatta, non può dubitarsi che sarebbe stata fatta venire alla luce dal magistrato - quello stesso che dalla presentazione del Bonati nel suo ufficio, a quell'ora, e mandato dal Buzzi, aveva ricavato e comunicato ragioni di perplessità e sospetto in ordine ad una possibile compromissione del Buzzi medesimo nella strage od al possesso da parte sua di

informazioni sul fatto (conoscendo "da anni il Buzzi, il suo modus operandi, certe sue manie... è nota la sua cura nel preconstituirsì alibi, quando progetta o commette reati... Perchè, proprio una decina di minuti dopo la strage, viene un messo di Buzzi per annunziar(e) la distruzione di un quadro...? Che cosa voleva il Buzzi nascondere? E perchè il Buzzi frequentava l'Ariston?": v. la relazione 16-20.5.1975) - in quell'autentico e diretto confronto che fu l'escussione da parte del Giudice Istruttore Arcai, presente il P.M., del Bonati nel processo c.d. MAR-SAM-Fumagalli, il 4 febbraio 1975. Peraltro, lo stesso magistrato, dinanzi all'Assise (13.2.1979)), ha chiarito di non essere "assolutamente in grado di ricordare se (il Bonati) abbia in qualche modo fatto capire con atteggiamenti mimici od altro che Buzzi era lì con lui. Sul momento non sorse (nel giudice) la convinzione che Buzzi fosse presente. (Quando il giudice ripensò) qualche giorno dopo al la frase detta... dal Bonati e cioè che era stato mandato lì dal Buzzi... ciò escludeva ovviamente la presenza del Buzzi".

Alla visita in discorso, nonostante tutto questo, è stato annesso un significato "oscuro", inquietante, sintomatico di una colpevolezza del Buzzi e - ciò che qui conta - del Bonati, che, presentandosi al giudice, consapevole per di più dei propositi e dei preparativi dell'altro, di fatto spettatore dell'azione appena commessa, avrebbe cercato di procurare in qualche modo un "alibi" al correo, ed a se stesso.

Sarà, più avanti, definitivamente chiarito, per quanto già non risulti, come la visita stessa da un lato si disponga oggettivamente - per la strettissima vicinanza temporale con gli altri fatti rilevanti per la scoperta di una responsabilità del Bonati in ordine al "Romanino", e per l'adeguatezza concreta dei comportamenti tenuti da costui e delle sue iniziative allo scopo di uscire dalla stretta della situazione - nella vicenda del quadro rubato come, nè più nè meno, uno dei momenti di essa; e dall'altro riesca logicamente comprensibile e psicologicamente motivata alla luce dei rapporti che si intrecciarono, Bonati-Buzzi, Buzzi-giudice Arcai, Bonati-giudice Arcai, intorno ed a proposito dell'importante opera d'arte sottratta ed a quel tempo non ancora recuperata.

Certo è che il comportamento del Bonati, che si presenta al magistrato, non era, non poteva essere, non può essere interpretato alla stre

gua di un artificio difensivo (preordinato dal Buzzi) messo in essere dall'attuale imputato.

Andrebbero qui richiamate, passo per passo, tutte le finissime e per suasive considerazioni svolte al riguardo dal Pubblico Ministero.

Basti osservare in primo luogo che davvero non si capirebbero le ragioni per cui, una volta escogitato ed attuato un così raffinato mezzo di difesa anticipata, nè l'ispiratore Buzzi nè l'esecutore Bonati se ne servirono, il primo collocandosi in tutt'altra zona della città (e solo riferendosi ad una telefonata fatta all'Ufficio di Istruzione per accertarsi dell'andata del Bonati: ma una telefonata non è, evidentemente, la deduzione di un "alibi") ed il secondo non affermando che il Buzzi, quanto meno, lo attendeva nel cortile.

In realtà, se l'attentatore adoperò un congegno di attivazione a distanza dell'ordigno - ciò che, per quanto si dirà, appare affatto improbabile -, era completamente insensato tentare di rappresentarsi, o farsi rappresentare, e rappresentarlo in termini di contiguità spazio-temporale rispetto all'esplosione.

Propriamente dissennato, poi, dovrebbe essere giudicato un simile tentativo nell'ipotesi - per converso altamente probabile - dell'impiego di un diverso tipo di innesco, che non richiedesse, depono l'ordigno in ora ben precedente all'esplosione ed in condizioni di massima sicurezza, il ritorno dell'attentatore sul posto per provocarne lo scoppio: presentarsi o farsi rappresentare, davanti ad un magistrato inquirente, in un'ora ed un luogo prossimi all'esplosione non poteva costituire alcun "alibi", ed anzi sarebbe stato pericolosissimo non essendovi ragioni di sorta per essere, per altre vie, sospettati.

Sarebbe, fin d'ora, consentito concludere che non timori di sospetti, che non v'erano e non potevano esservi, indusse (il Buzzi ed) il Bonati a quella visita; ma che proprio da quella visita insorsero motivi di iniziale, perdurato, insistito sospetto.

E infatti, scartata l'insostenibile considerazione come sforzo di proposizione anticipata di un "alibi" nel senso corrente, "tecnico", storico-materiale del termine, è stata avanzata - nell'atto di accusa contro il Bonati - rappresentata dalla motivazione della sentenza della Corte di Assise - un'interpretazione della visita al giudice quale "alibi" in senso "psicologico", un "alibi" "ad ogni costo" in ogni modo

pesantemente indiziante per il Bonati: attraverso la compiacente prestazione di costui, il Buzzi avrebbe inteso dimostrare che "era... preso, quella mattina, da tutt'altri impegni", le cure per il "Romanino", ovvero sia che non poteva occuparsi di bombe in quanto di occupava di quadri.

Vi sono ragioni dirimenti per respingere anche simile concezione.

La prima è che il Bonati non si riferì minimamente a rapporti con il Buzzi "quella mattina". I contatti con lui, per una soluzione a sè favorevole delle difficoltà in cui si era, ed era stato cacciato in relazione alle fervide indagini dei CC. sul "Romanino", poteva benissimo averli presi nei giorni precedenti - come fu - o anche prima: con il che il Buzzi restava certamente "scoperto", e non già al riparo dell'"alibi psicologico" per il giorno dell'eccidio ed il periodo anteriore. In ogni caso, anche se il riferimento ai contatti con il Buzzi non si fosse limitato alla premessa di essere mandato da lui, e si fosse per avventura dilatato alle indicazioni di un "Buzzi nel cortile" o "qui fuori" o "qui sotto" o simili, anche così non sarebbe stato sicuramente rappresentato quell'assorbente ed attuale impegno del Buzzi per il "Romanino" che - come ha benissimo colto il P.M. - costituisce il requisito primo dell'ipotizzata specie di "alibi".

Il tentativo, in secondo luogo, non era idoneo a dimostrare alcunchè di nuovo e di esimente rispetto ad eventuali più recenti attitudini ed impegni: appunto il giudice Arcai, da qualche tempo, in ultimo dal 25 maggio (tre giorni prima), sapeva il Buzzi indaffarato per il "Romanino". All'epoca, d'altronde, non esisteva, neppure nella più ardita fantasia, la figura di un Buzzi terrorista, conosciuto com'era da tutti quale persona addentro al traffico illecito di opere d'arte. Non si vede, dunque, perchè il Buzzi avrebbe dovuto dimostrare di essere intento in faccende in cui, notoriamente, era risaputo intento.

Ancora: il 25 maggio il Buzzi, che con il giudice aveva trattato la questione "Romanino", aveva anche informato il magistrato di un pestaggio ai suoi danni, progettato in quei giorni da estremisti di destra nell'ambiente della pizzeria "Ariston" (verosimilmente come risposta ai recenti, importanti arresti ordinati dall'istruttore nel procedimento MAR-SAM Fumagalli ed alla morte di Silvio Ferrari: cfr. l'appunto 25.5.1974 diretto dal G.I. dottor Arcai al Cap. Delfino; le relazioni Arcai 16-20.5.1975 e 16.7.1975 e la deposizione dibattimentale del-


lo stesso). Ebbene, nulla di meno funzionale rispetto alla calcolata e studiata costruzione di una tal sorta di "alibi" del tentativo di creare i presupposti onde farlo convalidare da quello stesso magistrato al quale il Buzzi, solo tre giorni prima, aveva dimostrato - al minimo - interesse ed attenzione, se non vicinanza ("Ma non sa che ora sono nero?"), a fenomeni di estremismo dichiaratamente violento.

Sono ancora i felicissimi spunti del Requirente, quasi con le stesse parole: nella preparazione di un gravissimo delitto come la strage di Piazza della Loggia è inimmaginabile una selezione di mezzi così scadente da condurre all'opzione per uno strumento difensivo tanto inconsistente, e semmai controproducente, quanto sfuggente. Tale, invero, da richiedere uno straordinario sforzo di fantasia e da parte di chè se ne avvale e ancor più da parte di chi è chiamato a valutarlo: insomma un "alibi", nonchè da ricevere e controllare, propriamente da "indovinare".

Appare, in altri termini, fuorviante, in assenza di coerenti e sicuri indici strettamente omogenei, costringere sul letto di Procuste della stranezza ed eccentricità della contorta personalità del Buzzi (certo sottoposta a ricorrenti indagini peritali di tipo psichiatrico e fatta oggetto di studio anche sul piano scientifico) fatti che acquistano dimensione realistica in situazioni processuali congrue ed adeguate, ricomprendenti il Buzzi, di segno diverso. Si ponga, solo per un attimo, mente alle minute, accorte, persino eccessive cautele dispiegate dal Buzzi nell'esecuzione delle telefonate di allarme per l'inesistente bomba al "Blue Note", episodio incomparabilmente esiguo di fronte alla strage; allorchè fece condurre l'autovettura da persona munita di patente (il Giordano), fece leggere il messaggio - previamente messo per iscritto - a Papa Raffaele avendo cura che sopra il microfono fosse posto un fazzoletto, ed evitò gli uffici della Questura nel timore che potessero essere attrezzati per la registrazione delle comunicazioni.

Nè, da ultimo, deve fare velo l'interpretazione, da un certo momento in poi offerta dallo stesso interessato, di quella visita come di un espediente, che egli era stato costretto ad azionare al fine di precostituire un "alibi" al Buzzi; escogitazione che andò di pari passo con l'altra, del "terrore" in lui indotto dal Buzzi medesimo per un mandá-

to di cattura pendente o imminente per il "Romanino", con cui il Buzzi l'aveva costretto ad andare dal giudice "praticamente quando aveva voluto lui". Sarà chiaro, dopo tutto, come non di una interpretazione "autentica", e perciò obbligatoria, si tratti, sì invece di una prospettazione "obbligata" in funzione della oggettiva posizione processuale in cui era venuto a trovarsi il Bonati e della linea da lui pre scelta per difendersene.



6. I temi del radiocomando e della riunione la mattina del 23 maggio vengono qui indagati come passaggi necessari della ricerca di eventuali riscontri obiettivi, in ipotesi di valore generale; ricerca imprescindibile dinanzi ad una posizione per definizione concorsuale, qual'è quella riservata al Bonati nella prospettiva accusatoria.

L'impiego di un telecomando, d'altra parte, è un'articolazione centrale nelle rappresentazioni fornite da Angiolino Papa e dal Bonati, una modalità ineliminabile dell'azione da essi riferita, e - come s'è veduto - uno dei principali nessi connettivi dell'intero tessuto processuale.

In ordine a ciò, va sinteticamente chiarito che la predisposizione di un innesco con azionamento a distanza non ha lasciato alcuna traccia materiale, dal momento che - se pure, come è noto, la piazza venne sottoposta a lavaggio prima che fosse condotta a termine l'ispezione più accurata - nessun reperto anche minimamente ricollegabile a detta predisposizione è stato raccolto.

Sul piano tecnico-scientifico, la tesi del radiocomando è stata ampiamente esplorata nell'istruzione e nel dibattimento di primo grado del procedimento principale, ed ha ricevuto risposte di franca improponibilità in sede di perizia balistica e radiotecnica, di esperimento giudiziale, di contributi da parte di esperti del ramo. E' infatti risultato che un apparecchio ricetrasmittente idoneo allo scopo non rientra nella categoria dei radiocomandi commerciali o di uso dilettantistico; che per allestire un tale apparecchio occorre un'attrezzatura sofisticata ed un'elevata capacità ed esperienza tecnica; che il congegno in esame, oltre ad essere di difficile costruzione, non viene in pratica utilizzato, sia perchè richiede la presenza sul posto - a distanza di pochi metri - dell'attentatore-operatore, sia perchè importa il rischio di uno scoppio anticipato per l'interferenza di altri segnali radio. Tali sono, dunque, i limiti operativi ed i margini di rischio intrinseco di questo apparecchio, che del tutto improbabilmente una persona, con le cognizioni per approntarlo, lo impiegherebbe in circostanze analoghe a quelle in discorso. Congegni del genere - per quanto si sa - non sono mai stati adoperati neppure dal più avanzato terrorismo internazionale.

L'inverosimiglianza diviene stretta ed incolmabile ove l'ipotesi ven

→

ga rapportata a valutazioni di concretezza.

Non è minimamente apparso che il Buzzi (quegli che, secondo i racconti di Angiolino Papa e del Bonati, avrebbe personalmente organizzato la complessa apparecchiatura) disponesse dell'attrezzatura di laboratorio e delle conoscenze ed abilità specialistiche indispensabili per mettere a punto un congegno così complicato.

Nei fatti, poi, non era, sotto alcun rispetto, funzionale l'utilizzazione di un apparecchio simile. In primo luogo non era necessaria per conseguire lo scopo di seminare il terrore, colpendo indiscriminatamente i partecipanti alla manifestazione democratica in un momento di grande mobilitazione antifascista. Secondariamente comportava un'inutile e pericolosa duplicità di accesso alla piazza (una prima volta per la sistemazione dell'ordigno, tendenzialmente in assenza di estranei e perciò ben prima dell'inizio della manifestazione; ed una seconda volta per la sua attivazione, a manifestazione ovviamente iniziata), con il conseguente maggior rischio - che veniva, così, ad aggiungersi a quello tecnico-specifico discendente dal mezzo adoperato - di essere notati ed intercettati dalle forze dell'ordine (rischio, nell'ipotesi, altissimo per un Buzzi - assai noto per le sue attività delinquenziali - ed un Fernando Ferrari, recentissimamente coinvolto nelle indagini sulla morte di Silvio Ferrari).

Invero, andando oltre le parole usate - "spine elettroniche" (?), "congegno elettronico", "materiale elettronico" - scarsissima per non dire nessuna affinità con un sofisticato telecomando sembrano, già in sé, possedere le "spine piccole, lampadine piccole, pile piccole" descritte ed anche disegnate da Angiolino Papa, tutta quella serie davvero troppo generica ed anonima di oggetti ("aggeggi") menzionati pure dal Bonati; tanto più quando, nelle parole dei due, il complesso ordigno è quel nudo "pacchettino", "pacchetto", "oggetto", privo di caratteri significanti e di appendici di collegamento, e nessuna indicazione viene fornita di un apparecchio trasmettente che pure avrebbe dovuto vedersi, o almeno scorgersi sulla persona o in possesso del Buzzi nell'arco di tanto tempo ed in situazioni (seduto e comiziante nel bar, nell'entrare o nell'uscire dalla vettura, all'interno di essa) scarsamente consentanee a dissimularlo.



7. Le conclusioni che discendono dagli argomenti esaminati tolgono, sia pure in modo indiretto, spazio e funzione alla riunione che la mattina del 23 maggio, con una durata di quasi tre ore, si sarebbe tenuta al bar "dei Miracoli" (per primo introdotto, in un contesto assai più spoglio, da Angiolino Papa nelle dichiarazioni del 6-7.3.1975). Secondo il racconto del Bonati, del Papa ed anche, in parte, del fratello di questi, Raffaele, i partecipanti (dieci, lui compreso, nella versione del Bonati, la più estesa) si sarebbero intrettenuti nel locale per tutto il tempo, pronunciando (ed ascoltando) apologie del fascismo ed esaltazioni della violenza, addirittura lasciando trapelare l'imminente realizzazione dell'attentato; sarebbero sortiti dal bar in una prima occasione per andare a sistemare la bomba, ed alla fine si sarebbero allontanati per tornare in piazza della Loggia ad azionare il comando a distanza.

Anche per altre e più dirette vie deve ritenersi che una simile riunione non sia avvenuta.

Alle dichiarazioni del Bonati e dei Papa è mancato un qualsiasi riscontro probatorio. E' venuta, per contro, la più radicale smentita di quel fatti.


I gestori del locale, veri e propri spettatori della riunione stando alle fonti indicate (si veda, anzi, il crescendo "accusatorio" del Bonati nei confronti dello Zanigni), hanno sempre e fermamente negato la realtà di dette circostanze (in questo procedimento, per la precisione, lo Zanigni medesimo e la moglie Lodrini hanno preferito avvalersi del "diritto al silenzio", che si è ravvisato di loro spettanza in quanto coimputati per la ritenuta falsità della loro testimonianza).

Ora, i due non sono sospettabili - nè sono stati seriamente sospettati - di collusione con gli imputati della strage: ad essi non poteva premere che di chiarire una difficile posizione, resa ancor più precaria dalla prolungata detenzione, e non metteva certo conto di mentire, non si vede a qual fine ed al servizio di quale interesse; con il rischio, per di più, di essere a loro volta, e rovinosamente, contraddetti: la pretesa riunione non era - nell'assunto - avvenuta clandestinamente, ma - con i plateali, declamatori e deliranti contenuti che sono stati detti - sulla ridottissima ribalta di un angusto locale aperto al pubblico, qual'è il bar "dei Miracoli", dove pure "qualche cliente"

(lo riconosce il Bonati nell'interrogatorio 27.7.1975) quella mattina entrò.

A sicura e definitiva convalida della negativa di Zanigni e Lodrini valgono le irrefutabili considerazioni del Requirente circa la totale implausibilità di un incontro di terroristi nei modi e nei tempi descritti dal Bonati e da Angiolino Papa. E' di tutta evidenza, infatti, che la riunione sarebbe avvenuta in ispregio alle più elementari cautele che certamente adottano anche gli autori di reati meno gravi. E' impensabile che tutti i partecipi di un'impresa così rischiosa e preparata in precedenza (si trattava di portare la morte tra un numero indeterminato di persone in una manifestazione popolare); si facciano vedere sempre insieme, nello stesso luogo e per tante ore, non senza pronunciare parole esaltate e neppure nascondendo i loro immediati propositi: tutto questo in un locale pubblico del centro cittadino, normalmente frequentato. Il Buzzi, in particolare, viene descritto in preda ad un orgasmo ed a una eccitazione psichica indicibili, laddove si è notata la prudenza e la cura meticolosa del personaggio nell'organizzare imprese di gran lunga più modeste.


La riunione, oltretutto, non era in alcun modo necessaria a fini operativi, ed in effetti - a quanto risulta - sarebbe servita soltanto per pronunciare discorsi e levare brindisi. Ad essa sarebbero state ammesse persone che si vedevano per la prima volta, talune del tutto estranee ad un qualsivoglia interesse politico. Alcuni partecipanti, finalmente, sarebbero stati privi di ruoli od incarichi precisi, con la inaccettabile conseguenza di restare nel gruppo - come ha efficacemente osservato il Pubblico Ministero - nella esclusiva veste di scomodissimi testimoni.



8. La ricognizione dei versanti in qualche modo oggettivi delle risultanze comunque afferenti all'imputazione mossa al Bonati, incontra gli accertamenti - implicati direttamente dalle rivelazioni di Giacomazzi Ombretta e, in termini mediati, da quelle di Lanconelli Sebastiano - a proposito del servizio militare prestato dall'imputato.

Tutto quel che risulta è compendiato e documentato nel rapporto 10 marzo 1980 dei CC. del Nucleo Operativo: incorporato il 6.10.1973 al 2° RGT Alpini (CAR) di Cuneo, dove ricoprì l'incarico di "sellaio", il Bonati venne successivamente trasferito al Deposito Brigata Alpina "Orobica" di Merano (reparto in cui "non esistono depositi o accantonamenti di materiali esplosivi o altro in genere"), ove venne addetto a servizi vari ed espletò mansioni di piantone. A partire dal 25 febbraio 1974 inizia una serie ininterrotta di ricoveri in ospedale militare (a Verona ed a Brescia), tutti seguiti da licenze di convalescenza da godere a casa - in particolare dal 18 maggio 1974 al 18 giugno dello stesso anno -, fino al trasferimento, in data 30.8.1974, nella forza effettiva del Distretto Militare di Brescia, reparto servizi, ed al collocamento in congedo del 29.11.1974.

Nessuna notizia di eventuali ammanchi di materiali esplosivi in caserme in cui il Bonati prestò servizio, ed anzi nessuna concreta opportunità di impossessarsi di esplosivi da parte sua.




9. Il capitolo Lanconelli, doverosamente riaperto con la diffusa escussione di costui, il confronto tra lo stesso e Romagnoli Flavio e l'acquisizione di ogni atto pertinente, si è rivelato affatto inconcludente: se ne riferisce, brevissimamente, solo per ragioni di completezza.

Anche senza voler seguire le negazioni, apparse forse troppo recise, del Romagnoli, è certo che le "notizie", da cui emergerebbe, in sintesi, l'appartenenza del Bonati da un'organizzazione illegale dedita al traffico di armi ed altro (organizzazione che produceva "esplosivo... con della grappa e... del fosforo... che loro estraevano dalle ossa dei cimiteri" ed "eroina... sintetica" sempre "con la grappa"), delle quali il Lanconelli s'era fatto, e si è riproposto portatore, sono troppo generiche, sfumate, "favolose", fantasiose: esse hanno - in una parola - l'inconfondibile sentore delle vociferazioni carcerarie, come tali prive di credibilità e pregio probatorio.

Il teste, in concreto, si è dimostrato prontissimo nel raccogliere qualsiasi stimolo ai suoi scatti di fantasia ed alle sue, ritenute, attitudini "poliziesche" (cfr. gli atti citati). Con ogni verosimiglianza, molte spiegazioni di quelle rappresentazioni (alcune delle quali indubbiamente gli vennero fornite, magari a titolo di scherzo o di "provocazione") vanno rintracciate nelle sue condizioni psichiche e note comportamentali del tempo (v. la documentazione clinica raccolta).

In tutti i casi - ed il rilievo appare decisivo - nulla, in questa lontana e del tutto improbabile eco dal carcere di Ravenna, in cui Romagnoli Flavio venne introdotto il 9 maggio 1974, che attenga all'epoca della strage di Brescia ed ai rapporti tra il Bonati ed il Buzzi o altri imputati del fatto.



10. La credibilità di Ombretta Giacomazzi, pur senza voler tener conto delle virate e delle ritrattazioni da costei prodotte su altri aspetti della più generale vicenda processuale, va direttamente commisurata - quanto ai riferimenti interessanti la disamina in corso - alle negative evidenze, anche di ordine puramente cronologico, prima illustrate a proposito del curriculum militare del Bonati.

Giova aggiungere soltanto che nelle dichiarazioni della ragazza, nell'altra istruttoria, già si registrò, al riguardo un capovolgimento impressionante e del tutto squalificante. Dichiarato e confermato (negli interrogatori del 25.3 e del 16.5.1975) che le confidenze del Buzzi avevano puntualizzato nel Bonati il fornitore dell'esplosivo ("tritolò") servito per la confezione della bomba di piazza della Loggia, il 30 giugno 1975 - una volta cioè coinvolto nell'indagine, per effetto delle indicazioni fornite dal Bonati nel sopralluogo ay venuto il 25.6.1975, Mauro Ferrari, fratello di Silvio - la Giacomazzi affermò: "D.R. Sì, c'era anche Mauro... Me lo ha detto il Buzzi il 30 maggio... D.R. L'esplosivo l'aveva Mauro... (Il Buzzi) confer mò poi che l'esplosivo l'aveva avuto da Mauro...".



11. Del pari completamente inattendibili sono le indicazioni risalenti a Papa Raffaele (prescindendosi, così, dalla completa ed articolata ritrattazione/raccolta in questi atti) e relative alla presenza del Bonati, la mattina del 23 maggio, nel bar "dei Miracoli".

Va notato che il Papa rende tali dichiarazioni dopo i ripetuti interrogatori del Bonati e del fratello Angiolino; in particolare dopo aver ricevuto lettura di quelli del primo in data 5.6, 25.6 e 5.7.1975 e di quelli del secondo in data 16 e 17.7.1975, ed averli definiti "favole" chiedendo "di essere sottoposto ad esperimento col siero della verità" (v. il verbale 23.7.1975, ore 12.45).

All'epoca delle dichiarazioni in discorso (le prime sono appunto del 23 luglio '75) il Papa ha da tempo inoltre ingaggiato una penosa battaglia a distanza con il proprio fratello Angiolino, non solo su temi decisamente secondari, anche se in certa misura per lui scottanti (per la notte della morte di Silvio Ferrari: "Mio fratello, che uscì con Buzzi, dovrebbe essere in grado di riferire tutte le notizie che mi chiedete" - interrogatorio 27.5.1975 -; per altri "attentati" del Buzzi: "Forse qualcosa potrà dirla mio fratello Angelo che era il "braccio destro" di Buzzi" - interrog. 23.5.1975), ma proprio su circostanze della mattina del giorno 23 di maggio ("Non mi alzai... presto. Chi si alzò presto fu mio fratello Angelo": esame test. 21.6.1975; con la secca ed accusatoria replica di Angiolino il 17.7.1975: "Raffaele dice balle... Non è vero che è stato a casa tutta la mattina").

Raffaele Papa, infine, a quell'epoca, si è già sentito chiedere precisamente un "alibi" per la ripetuta mattina, e per la sera precedente ("D.R. Mi sembra che quella sera sia andato... Per quanto riguarda la mattina del giorno successivo al 27 maggio...") e s'è sentito chiedere del Bonati ("D.R. Conosco certo "Ugo"...") nell'esame come testimonia del 21.6.1975.

Lo spirito e la determinazione con cui il Papa si acconcia a rendere le dichiarazioni ridette, con l'intento assolutamente trasparente di defilarsi - costruendosi una posizione sbiadita e neutrale - da una situazione per lui tanto pesante (in cui tra le principali - ed uniche - voci di accusa vi era quella del fratello, "braccio destro" del Buzzi), si manifestano nelle motivazioni, di evanescenza inconsistenza e cerveloticità insuperabili, da lui addotte per giustificare l'invito (?) e

✓ QUINDI CON BUZZI UCCI.

l'adesione all'invito rivoltogli dal fratello a recarsi, anch'egli e Cosimo Giordano, nel bar: "Angelo mi disse che l'indomani si sarebbe alzato presto perchè doveva fare una commissione assieme al Buzzi. Chiese a me e a Cosimo se volevamo andare anche noi. Noi, dopo aver saputo che si doveva andare al bar dei Miracoli, dicemmo che saremmo andati anche noi" (23.7.'75); "Angelo venne in camera mia e mi disse: "ci troviamo al bar dei Miracoli, te e Cosimo"" (23.4.'76).

La chiave di lettura di tutto ciò esiste nelle carte processuali, e non v'è bisogno - se non ci fosse altro - di ritrattazioni. Ci si riferisce al confronto seguito il 7.5.1976 tra il Papa ed il Giordano indicato come partecipante alla medesima riunione. Deve essere consentito, a rischio di tedare, di riportare, di quell'atto, quanto segue: "Papa:... Desidero dire una parola sola al ragazzo. Guarda, c'è una imputazione di strage però io e te siamo in disparte. Perchè vuoi negare? Possiamo andarne fuori. La tua posizione è la mia. Eravamo assieme al tavolo. Ho chiesto io il confronto. Tu neghi, mio fratello ti accusa e ti accusa anche il Bonati. E' inutile che stai negativo. Non capisco la tua testardaggine di stare negativo"; Papa ancora, dopo aver riepilogato con diligenza le proprie ricostruzioni e le altrui dichiarazioni, "Se non hai nulla a che vedere con la strage, come me, di come stanno le cose, o almeno cerca di ricordare... Sai perchè sei in galera? Perchè ho chiesto io la tua testimonianza che noi stavamo in disparte... Se non sei dentro, cerca di chiarire... Se vai al processo così... Mio fratello ti accusa, Bonati ti accusa... Io non posso negare che c'eri". E' inutile dire della sonsolata e negativa reazione del Giordano ("Ho capito quello che dici, ma solo che mi dispiace per voi che è stata una perdita di tempo... Secondo te, se dovessi sapere quelle che dici, perchè dovrei negare? La mia posizione si chiarirebbe").

Ma vi è ben altro, perchè - come precedentemente chiarito - una riunione al bar "dei Miracoli", per lo scopo nelle circostanze e con le modalità pretese dal Bonati e da Angiolino Papa e, in fondo, sostenute da Papa Raffaele, non vi fu minimamente.

L'unico, residuale pregio di quest'ultimo potrebbe essere l'aver posto, in uno sforzo di plausibilità quale buon conoscitore dell'accortezza e della prudenza del Buzzi, a differenza degli altri, compreso lo

stesso interessato, il Bonati alla guida dell'autovettura della spedizione ("Chi di noi era in grado di guidare impunemente la macchina, era solo il Bonati. Buzzi, infatti, non aveva la patente e così pure Angelo ed io... Buzzi si serviva del giovane come "autista privato"... se ne serviva... per i suoi traffici... nel corso dei quali non voleva correre il rischio di essere fermato perchè senza patente": interrogatorio 22.4.1976).



12. Restano da esaminare, degli elementi che sono stati inizialmente isolati in quanto potenzialmente a carico dell'imputato, le dichiarazioni di Angiolino Papa e quelle stesse del Bonati, fuor di dubbio tra le pagine più inquietanti dell'intero processo.

Nella considerazione giudiziaria e nel linguaggio processualpenalistico correnti, dichiarazioni del genere sono qualificate, rispettivamente, confessione con chiamata di correo e confessione. Ed in tal modo quelle dichiarazioni, nella specifica realtà processuale, sono state nella sostanza ritenute ed utilizzate.

La requisitoria del Pubblico Ministero contiene, a proposito degli atti qui considerati, una osservazione di impagabile valore, che trascende il piano metodologico e che conviene riprendere nelle nitide e pacate parole che la esprimono: confessione e chiamata in correità non hanno valore probatorio quali dichiarazioni di volontà, quali accollo di responsabilità su se stessi, da un lato, e attribuzioni di responsabilità ad altri; si tratta, invece, al pari di ogni altra dichiarazione che confluisce nel processo per l'accertamento di un fatto, di dichiarazioni di scienza, resoconti di una realtà storica vissuta.

Le implicazioni sono quelle debitamente tenute presenti dagli stessi Requirenti. Le risultanze in oggetto vanno commisurate ai consueti parametri della critica non solamente giudiziaria - cui si è fatto, più sopra, generale cenno e che, naturalmente, non in ogni pronuncia hanno necessità di essere esplicitati - per una verifica di compatibilità storica e logica, di consistenza e coerenza intrinseca. Verifica tanto più dovuta quando, come nelle specie, siano in discussione fatti ai quali i dichiaranti pretendono di aver, in prima persona, preso parte o di aver, direttamente e da vicino, vissuto e veduto. E' inevitabile che, con efficacia verificatrice determinante, entrino in gioco valutazioni di attendibilità concreta; di credibilità psicologica; di permanenza e "resistenza" delle versioni addotte; di collocazione processuale, di interesse sostanziale e di approssimazione alla complessiva personalità del dichiarante o del confitente.

Per comodità di analisi, le dichiarazioni che interessano possono essere assunte - nella misura del possibile - nel loro stato "finale", nella sistemazione definitiva ed in certo modo più "alta" ricevuta in

→

una determinata fase dell'indagine; senza, per un momento, considerare il processo della loro formazione, le tappe di costruzione ed aggregazione, le continue, successive, spesso inspiegabilmente tardive ed immotivate integrazioni, i sorprendenti rieccheggiamenti e le sospette speculari riflessioni.

Orbene, le versioni del Papa e del Bonati si segnalano per una tale quantità di "cadute", incoerenze, incongruenze assolutamente non compensabili su temi centrali e cruciali; per i riscontri totalmente negativi che hanno collezionato sul piano logico, storico-fattuale e psicologico, che disvelano la loro completa inaffidabilità come veicoli di validi e convincenti elementi di prova.

Si tratta di cose in gran parte note per quanto in vari luoghi esposto.

E infatti, sia Angiolino che - dopo di lui - il Bonati attestano l'impiego di un congegno di attivazione a distanza dell'ordigno esploso in piazza della Loggia. Il particolare, assunto all'interno del racconto dei due, non sembra potersi ridurre ad una vanteria del Buzzi da essi riferita. Per contro, configura una specifica e precisa modalità di tutta l'azione, perchè non sarebbero altrimenti spiegabili il ritorno nella piazza del Buzzi e di Fernando Ferrari (ed il ritorno di costoro doveva essere davvero necessario, se si tengono presenti i rischi che essi, ~~ben~~ conosciuti da Polizia e Carabinieri, correvano nel farsi notare sul luogo dell'eccidio ed in concomitanza con esso) e la ricomparsa del Buzzi, immediatamente dopo l'esplosione, in piazza Duomo, dove il Bonati l'attendeva. Nè altrimenti si spiegherebbero i discorsi, narrati dal Papa, tra il Buzzi e Ferrari Fernando, nel bar, al ritorno da piazza Loggia, dopo che vi era stata collocata la bomba, e relativi alla necessità della loro ulteriore permanenza nel locale, in attesa di recarsi nuovamente in piazza per la seconda parte dell'impresa, allo scopo appunto di far esplodere a distanza l'ordigno prima collocato.

Senonchè, per le ragioni in precedenza addotte, deve ritenersi che un telecomando, come modalità esecutiva dell'eccidio, non venne utilizzato.

I due, per primo il Bonati, seguito dal Papa, iscrivono poi l'azione complessivamente raccontata nella contestuale e collaterale riunione al

ber "dei Miracoli". Una riunione, però, che - anche qui per motivi già espressi - non può in alcun modo considerarsi avvenuta.

I due, sempre nelle versioni in qualche modo terminali, riferiscono che alla spedizione per deporre la bomba nel cestino avrebbero partecipato - loro compresi - ben sette componenti del gruppo. A parte l'assoluta irrazionalità di una divisione di compiti che nelle indicazioni del Papa si rivela peraltro soltanto apparente (l'ordigno, sia pure sotto forma di "pacchetto", sarebbe stato portato, ad un certo punto, da Ferrari Fernando che, sceso dall'auto prima degli altri, lo avrebbe poi consegnato al Buzzi nelle vicinanze della piazza ed in pubblico), sembra del tutto incongruo che tante persone abbiano partecipato ad un'operazione che, per sua natura, è opportuno invece che venga compiuta dal numero minore possibile di soggetti, cosicchè sia più facile che passino inosservati.

Nel racconto di entrambi, alla guida dell'autovettura della spedizione si sarebbe messo il Buzzi, non munito di patente; e questi, stando al Bonati (V; ad es., l'interrogatorio 27.7.1975), avrebbe persino im boccato alcuni sensi vietati (arrivando a parcheggiare il veicolo, la seconda volta, in una zona dove era proibita la sosta). Si è già visto come il Buzzi sia, in realtà, scrupolosamente attento a simili particolari. Non è dunque comprensibile una condotta che l'avrebbe esposto, insieme con i correi, al gravissimo rischio di essere fermato ed identificato, con il conseguente pericolo del fallimento dell'impresa.

E' ancora oltremodo significativo che i due abbiano in un primo momento affermato che l'automobile del Buzzi venne fermata in piazza Duomo, ed in seguito abbiano rettificato asserendo che ciò avvenne in piazza della Loggia, nei pressi dell'edicola. Che non fossero inizialmente in corsi in un lapsus è dimostrato dalla ricchezza degli elementi di contorno con cui avevano accompagnato la primitiva indicazione: in particolare il Bonati, che per due interrogatori (5 e 25 giugno 1975) aveva parlato della "zona posta in corrispondenza della via che collegadetta piazza (Duomo) a quella della Loggia", di "Nando (che si era avviato, dopo la fermata dell'auto) per la via che da piazza Duomo conduce a piazza della Loggia", del Buzzi che nella seconda occasione "raggiunse... piazza Duomo, parcheggiando la macchina poco distante dal punto dove l'aveva messa la prima volta". Ciò che sconcerta è come il Bonati disinvoltamente si adegui, non appena appresa la seconda versione

del Papa ("E' vero che (il Buzzi) parcheggiò la macchina... in piazza della Loggia e, precisamente, nei pressi di un'edicola e di una strada con il "volto". Ricordo che vicino vi è un'edicola per giornali e che, in quel punto, la piazza è pavimentata ad acciottolato. Se non erro, vi era un bar che si trovava chiuso": interrogatorio 27.7.'75). Scon-
certa ancor più un comune cambiamento di versione, assolutamente immo-
tivato, su un punto in cui i due non avevano alcuna ragione per menti-
re ovvero per dimenticare ciò che avessero vissuto e veduto.

Angiolino Papa ed il Bonati, infine, nel descrivere l'operazione ed il momento dell'immissione dell'ordigno nel cestino porta-rifiuti, denotano scarsissima conoscenza dei luoghi e comunque nessuna aderenza alla realtà dei luoghi stessi; e soprattutto accreditano o tendono ad accreditare un accorgimento - per cui uno degli agenti si accostava al la fontana e nell'atto di bere copriva con la persona e gli indumenti l'altro nell'atto in cui infilava la bomba nel cestino - assolutamente irrealistico e, così come prospettato, di impossibile attuazione ed in ogni caso di nessuna concreta utilità al fine dichiarato di consentire di occultare la manovra di inserimento della bomba nel cestino, ove si consideri che la fontana è posta sulla faccia esterna, verso la piazza, di una colonna del porticato di piazza della Loggia ed il raccoglitore dei rifiuti era collocato di fianco ad altra colonna, distante dalla precedente ben tre metri e mezzo (cfr. la relazione di perizia tecnica dell'Ing. Polizzi). Tutto ciò è manifesto nella prima descrizione del Papa (6.3.1975), laddove nelle sue parole si coglie agevolmente che egli riteneva che fontana e cestino aderissero ad un medesimo pilastro; e nei ripetuti resoconti del Bonati (v. interrogatori 5 e 25.6.'75), quando questi - premesso e ribadito espressamente che per il Buzzi "il punto era quello della fontana dove uno poteva appoggiarsi con la finzione di bere e un altro essere coperto e deporre il pacchetto nel cestino" -, pur tenendo in qualche modo distinte le due colonne, descrive, per averla - egli dice - vista da pochi metri, un'azione del Buzzi, che finge di bere e nello stesso tempo copre il Papa mentre questi lascia cadere l'"oggetto" dentro al cestino.



13. Le molteplici e sintomatiche aporie di Angiolino Papa non si fermano a quelle illustrate. Ve n'è almeno un'altra che dev'essere segnalata, puntualmente colta dal Requirente come, del resto, gli altri argomenti trattati.

Il Papa, nelle dichiarazioni relative alla posa dell'ordigno, avvenuta a suo dire intorno alle 7.30 della mattina, fa preciso e costante riferimento alla presenza del palco nella piazza: tutti gli accertamenti acquisiti sul punto nel dibattimento d'assise concordano nell'escludere che, nell'orario indicato (nell'economia della versione Bonati-Angiolino Papa orario non arbitrario e fungibile, ma strettamente ancorato al contesto delle azioni, dei movimenti e delle condotte descritte), il palco fosse già stato allestito. E sicurissimamente il manufatto non era stato innalzato la sera precedente, quando invece il Papa, addirittura, lo ha detto esistente: terminata la riunione al bar "dei Miracoli", in cui il Buzzi avrebbe gettato le basi per l'attentato dell'indomani mattina, ed anche disegnato uno schizzo della piazza segnandovi il palco, "Buzzi volle fare un sopralluogo in piazza della Loggia per vedere il palco" (interrogatorio 17.7.1975). PER SINCERARSI?

In realtà, anche restando nell'ambito delle dichiarazioni rese dal Papa nel luglio '75, dalle quali è scaturita una narrazione dettagliata di ciò che sarebbe accaduto la mattina del 23 maggio 1974, comprensiva della presenza e dei termini di partecipazione del Bonati, sono riconoscibili due distinte versioni che rimangono piattamente presenti e giustapposte, senza^{che} il superamento o la modifica di una tappa o di un aggiustamento del racconto rivesta una qualsiasi effettiva "necessità" e senza che le rettifiche e le integrazioni possano trovare giustificazione in meri vuoti o scarti di memoria successivamente colmati o recuperati.

L'analisi è stata egregiamente condotta dal Pubblico Ministero. A titolo di esemplificazione, di per sé sola illuminante, va qui ripetuto che il Papa inizialmente dichiara di non ricordare la presenza nel bar del gestore Zanigni, subito dopo dice invece che gli pare che lo stesso, con la moglie, avesse servito al tavolo, ed infine lo indica partecipe interessato alle declamazioni del Buzzi ed ai brindisi. Prima afferma che il Buzzi ed il Ferrari Fernando, ancora la mattina del 23, in piazza, si consultavano circa il cestino più adatto per la colloca-

zione della bomba; e poi asserisce che la scelta era già stata compiuta dal Buzzi la sera precedente ed era caduta su "un cestino che si trovava attaccato ad una colonna vicino alla fontana... perchè si rimaneva riparati alla vista dei portici e perchè, essendoci la fontana, si poteva far finta di bere". Riferisce la posa dell'ordigno ("pacchetto") dentro il cestino dapprima ad un'azione del Buzzi e quindi ad una sua propria condotta, pressato e coperto dall'altro. Descrive la posizione dell'autovettura, arrestata in piazza della Loggia (avendo corretto la prima e ripetuta indicazione di piazza Duomo), come idonea perchè il Bonati, pur stando nell'abitacolo, potesse seguire i movimenti suoi e del Buzzi: aggiunge di aver scorto venir loro incontro, subito dopo l'immissione del pacchetto nel porta-rifiuti, il Bonati e specifica, in una prima occasione, che costui procedeva sul piano della piazza e non sotto i portici, ed in una seconda che camminava viceversa sotto i portici e non sulla piazza.

Non può, a questo punto, omettersi di sottolineare che queste incongruenti, ondegianti, contraddittorie ed incerte indicazioni sono venute da Angiolino Papa (che subito, negli stessi interrogatori del luglio, si proverà a ritrattarle: "Ho inventato un sacco di cose, molte cose le ho dette perchè ho sentito le dichiarazioni dei testimoni": 19 luglio 1975) di seguito all'apprendimento delle dichiarazioni del Bonati, delle quali, attraverso un esame ragionato e comparato, sono giustamente apparse al Requirente una sorta di "copia conforme", certo con esiti non maggiormente persuasivi dell'"originale", per suo conto destituito - come si è visto e si vedrà - di significati realmente probatori.

Sia consentito di addurre, in aggiunta, una riprova parziale, eppur molto eloquente. Nel maggio 1975, nell'escussione testimoniale del giorno 14, Angiolino Papa era stato espressamente richiesto di fornire notizie e ragguagli sul Bonati: "D.R. Conosco Ugo Bonati. Si tratta di un giovane che, prima che venissi trasferito a Cremona, ho visto nelle carceri di Brescia dove era detenuto per il furto del quadro del Romanino". Proseguiva, in quella sede, il Papa riferendo di aver reincontrato il Bonati, conosciuto precedentemente, al bar "dei Miracoli", una sera verso le 22.30-23 intorno forse alla metà del maggio '74 od anche prima, in un'occasione in cui il Bonati aveva discorso

con il Buzzi - secondo il posteriore racconto di questi - del "Romanino", del furto di esso e del suo recupero. Espressamente interrogato al riguardo, il Papa concludeva negando di sapere se il Bonati, secondo anche accordi dei quali gli aveva accennato il Buzzi, si fosse recato, per quella faccenda, dal giudice Arcai: "D.R. Non so dire se il Bonati, di cui mi avete chiesto notizie, sia stato mandato dal Buzzi nell'ufficio del giudice Arcai per trattare il recupero del Romanino. Se l'avessi saputo, ve l'avrei detto".

Ebbene, nel luglio, invece, una volta appresa la versione del Bonati con la lettura dei suoi interrogatori del 5 giugno, 25 giugno e 5 luglio 1975, Angiolino saprà che il Bonati doveva recarsi dal giudice la mattina del 23 maggio, e sarà in grado, finanche, di qualificare la visita - non si sa francamente per quali ragioni - anch'egli come un "alibi" per il Buzzi: "Era Bonati che doveva fare l'alibi al Buzzi" (v. interrogatorio 16 e 17.7.1975).

Per l'esattezza, prima delle tormentate e inaccettabili dichiarazioni del luglio - di lì a poco seguite dal definitivo silenzio istruttorio del Papa - c'è soltanto la testimonianza prodotta da Angiolino unicamente contro il Buzzi il 6-7 marzo. Quale che ne debba essere la valutazione (tra l'altro, la testimonianza venne anch'essa subito ritrattata: "Ho riferito circostanze che non corrispondono a verità... non voglio con le mie dichiarazioni false incolpare qualcuno": 11.3.1975), in essa, come - se si vuole - nella confessione cui il Papa, nei frangenti di quell'esame testimoniale, ma fuori del contatto con i suoi giudici, si sarebbe lasciato andare (secondo quanto riferito alla Corte dal Maggiore Delfino), non v'è traccia alcuna del Bonati, di una qualche partecipazione di costui, o di altri, ai fatti.

Certo, ad illuminare la qualità e le più interne ragioni di tutte le manifestazioni processuali di Angiolino Papa, dovrebbero intervenire approcci interpretativi più generali, quali quelli offerti dalla natura gregaria del suo rapporto con il Buzzi; dalla personalità di questi (uso a mostrarsi al centro di ogni avvenimento di un qualche scalpore ed a vantarsi con i suoi "fedeli", con una smania che è stata definita protagonista); dagli effetti della recisione del legame psicologico di Angiolino con il Buzzi, prodottasi sul piano processuale prima del 6 marzo, essendosi fin dall'inizio concentrati

sul Buzzi quale autore della strage tutti i riflessi indizianti delle acquisizioni ed interpretazioni processuali ed essendo venuto ad apparire, il Buzzi, agli occhi del Papa, la causa di tutti i mali e delle disgrazie occorse a lui e ad altri componenti della sua famiglia: dai caratteri e dalle note di personalità, infine, dello stesso Angiolino Papa, all'epoca dei fatti definito da una corretta ed esaustiva perizia psichiatrica debole mentale (oligofrenico) di media gravità, soggetto con elementi di notevole immaturità critica, razionale e morale, superficiale portatore in tempi diversi di convinzioni e soluzioni diverse in ordine a medesimi argomenti o quesiti, per il quale avrebbe potuto legittimamente porsi addirittura il problema del plagio a proposito della dipendenza psicologica dal Buzzi.

Sono considerazioni che vengono appena accennate e che devono rimanere sullo sfondo, attenendo a valutazioni non strettamente necessarie. Per il resto essendosi sufficientemente dimostrata - si ritiene - la assoluta impraticabilità probatorio-processuale dei riferimenti in questa sede rilevanti provenienti da Angiolino Papa.



14. L'elemento immediatamente più eclatante e suggestivo di quelli apparentemente a carico del Bonati è costituito dalle sue stesse dichiarazioni.

Esse non sono caratterizzate, come quelle di Angiolino Papa, da vere e proprie convulsioni, repentini volta-faccia, forti ritrattazioni o spinte a volte incontenibili a ritrattare; ma da una progressione insinuante e cadenzata, da una evoluzione a partire da un certo punto riconoscibilissima e tale da svelare - attraverso segnali assolutamente univoci - i suoi meccanismi e, per così dire, le sue leggi.

Prima di iniziargli la decifrazione conviene richiamare risultati già raggiunti ed in precedenza proposti. Nei suoi "fatti" centrali ed emergenti (sorta di struttura portante, crollata la quale si rivela impossibile, per ragioni logico-critiche evidenti, l'utilizzazione degli eventuali residui, tanto più in linea di accusa diretta) la versione del Bonati, che ha consentito l'accusa ad altri ed ora dovrebbe essere volta contro di lui, ha mancato di ricevere conferme anche le più modeste e, per la grandissima parte, ha incontrato inoppugnabili smentite processuali.

La presentazione del Bonati al giudice Arcai non poteva, ragionevolmente, spiegabilmente, decentemente, essere un "alibi" per Buzzi, Bonati o chiacchessia; nè come "alibi", nemmeno "psicologico", venne invocata.

I contatti del Bonati con il Buzzi, il giorno precedente ed i giorni precedenti, hanno causa e spiegazione esclusive nel coinvolgimento del primo nella vicenda del "Romanino", come è dimostrato dai tempi, dagli avvenimenti storici, dalle condotte dei soggetti, oltretutto giudizialmente accertati.

Il Bonati non poté vedere il Buzzi intento, il 27 maggio, alla costruzione di un ordigno con congegno di attivazione a distanza, perchè simile predisposizione non venne impiegata nella realizzazione della strage di piazza della Loggia.

Non si tenne, in alcun modo, quella riunione tra gli autori del fatto, che nella ricostruzione del Bonati è condizione imprescindibile e contesto necessitato delle vicende da lui narrate, fino all'occasione immediatamente precedente la sua presentazione al giudice, inviàtovi

dal Buzzi, appena reduce dall'azionamento a distanza della bomba, affinché gli procurasse l'impossibile e mai dedotto "alibi".

Tanto basterebbe perché a carico del Bonati non possa, con una qualche coerenza, essere posta l'attività che in sostanza egli stesso afferma di avere compiuta.

L'inveridicità della costruzione avanzata dal Bonati è altresì marcatamente denunciata dai modi in cui è stata sviluppata, mediante continui aggiustamenti della versione precedente, incredibili contraddizioni, immotivati e spregiudicati adeguamenti alle indicazioni di altri (soprattutto Angiolino Papa), spesso intorno a circostanze rispetto alle quali non vi poteva essere interesse alcuno a mentire od a nascondere la realtà dei fatti: la ineliminabile sensazione è che il Bonati abbia narrato avvenimenti di cui non è stato protagonista e neppure testimone.

Un buon saggio di tutto ciò è stato dato e deve bastare, perché una illustrazione completa importerebbe l'esegesi minuta e capillare di tutte le numerosissime dichiarazioni dell'attuale imputato (comprese quelle rese all'Assise, davanti alla quale il Bonati ha puntualmente deluso, nonostante i notevoli sforzi di adattamento e conciliazione con tutti gli altri dati emersi, ogni aspettativa di interpretazione unificante, razionale e convincente delle sue implausibili posizioni processuali).

Una insormontabile conferma va colta nelle scoraggianti conclusioni cui inevitabilmente si perviene nella considerazione dell'iter, percorso dal Bonati, di precisazione gradata e per avanzamenti successivi dei contorni e dei personaggi della riunione "operativa" nel bar "dei Miracoli", a iniziare dalla prima fumosa e generica approssimazione dell'interrogatorio 31.5.1975, che dimostra quanto vaghe ed incerte fossero all'inizio le idee del "testimone" ("Il Buzzi era attorniato da altre persone che, peraltro, si spostavano e andavano e venivano... Le persone... per il loro comportamento (si avvicinavano alle persone sedute e scambiavano con loro qualche parola) davano a vedere che facevano parte del gruppo..."). Si leggano al proposito le pagine efficacissime e l'esame critico che all'argomento dedica il Pubblico Ministero (p.50 ss. della requisitoria).

Sia qui sufficiente accennare al modo dell'implicazione di Ferrari

Mauro, fratello di Silvio, nella vicenda (se n'è fatta menzione trattando delle dichiarazioni della Giacomazzi). Il 25.6.1975 il Bonati venne chiamato a riconoscere la casa da cui, secondo aveva affermato, sarebbe uscito, la mattina presto del 23 maggio, l'omonimo ma non parente Ferrari Fernando, quando questi sarebbe stato raccolto a bordo dell'automobile condotta dal Buzzi. Il Bonati indicò (dopo essersi soffermato, peraltro assai stranamente e per ragioni che non sono mai state chiarite, davanti all'edificio di abitazione proprio di Fernando Ferrari) la villa dei Ferrari, la famiglia cioè di Silvio e Mauro. Chiamato a spiegare, nel successivo interrogatorio del 5.7.1975 il Bonati affermò che quella mattina, ad attendere il Buzzi, per poi accompagnarsi con lui e tutti gli altri, con Fernando Ferrari vi era anche Mauro Ferrari, davanti appunto alla villa di quest'ultimo: Mauro Ferrari che non trovava alcuna collocazione accettabile e coerente nelle descrizioni che dei partecipanti alla riunione ed alle operazioni della strage il Bonati aveva fino ad allora fornito. Chiesto a questo punto di precisare, il Bonati affermò: "D.R. In piazza della Loggia ci recai, come ebbi a dire, Buzzi, Mando, Angelo ed io... Il ragazzo (Mauro Ferrari) non venne con noi. Penso che sia rimasto nel bar dei Miracoli. Infatti al ritorno lo ritrovammo lì"...

Ma non è tutto. Invero, Angiolino Papa, che pure il 17 luglio aveva riferito che in piazza Duomo-piazza Loggia, in auto con il Buzzi, erano andati lui, Fernando Ferrari ed il Bonati, il 13 luglio - nel ripetere il racconto - all'equipaggio aggiunse Mauro Ferrari. Nuovamente interrogato il 27 di luglio, il Bonati - che, come s'è appena detto, il 5 di luglio aveva escluso, ad espressa domanda, la partecipazione del "ragazzo" alla spedizione per la posa dell'ordigno - non trova di meglio che, evidentemente, adeguarsi alla inattesa novità introdotta da Angiolino: "la circostanza corrisponde a verità", riconosce, ed aggiunge una spiegazione ("prima l'ho taciuta (la circostanza) per un senso di commiserazione nei confronti del ragazzo in relazione alla giovanissima età") che non richiede commenti. E S T T O

Per intendere il senso autentico, i punti di partenza e le finalità di simile condotta processuale del Bonati, è d'uopo tornare indietro e ripercorrere, una volta di più, strade già battute.

Come si è visto, il Bonati viene definitivamente collegato dai Carabi-

nieri all'indagine sul furto e per il recupero del "Romanino", nella posizione pericolosamente preminente di recente detentore del quadro, il 23 maggio, all'atto della perquisizione nella sua casa di Visano.

Nessuna meraviglia che per togliersi dal grave impiccio il giovane ricorra al Buzzi, suo conoscente, espertissimo nella materia, introdotto nell'ambiente dei trafficanti di opere d'arte, notoriamente buon confidente di ogni polizia. Nessuna meraviglia che il Buzzi lo invii da quel giudice che già ha avuto occasione di interessare, anche di recente, alla vicenda del quadro.

Ci sono, qui, tutte le ragioni sufficienti e necessarie per spiegare sia l'andata del 27 maggio del Bonati a casa del Buzzi - per rinnovare la richiesta di aiuto ad uscire dall'"incubo" costituito dalle incessanti pressioni dei CC. ("I Carabinieri mi facevano credere che dovessi andare in prigione da un momento all'altro") -, sia la visita al magistrato la mattina del 28 maggio, in qualche modo preparata dagli accenni alla questione fatti al giudice stesso dal Buzzi tre giorni prima, il 25 maggio.

Anche i tempi - è evidente - sono strettamente adeguati e correlati alla qualità delle situazioni e delle iniziative dei due, dovendosi inoltre considerare che il Bonati non dimorava in città, ma vi andava e veniva dal paese di Visano.

Questo è esattamente il quadro emergente anche dalle deposizioni inizialmente rese dal Bonati in qualità di testimone, così "normali", ragionevoli, realistiche e fondate, che hanno indotto il Requirente ad affermare che solo in esse il Bonati, in fondo, ha manifestato il vero.

Sono le dichiarazioni in cui il Bonati chiarisce e ripete di essersi recato da solo dal giudice Arcai e non già con il Buzzi, "come (aveva) letto sui giornali": "Il Buzzi può anche dire o aver detto che era con (lui), ma non è vero". Sono le deposizioni che concludono con l'affermazione di aver detto la verità; di non voler proteggere il Buzzi; di non ricordare i particolari chiestigli.

Non che non trapelino, e insistentemente, le preoccupazioni del Bonati, malgrado la sede "neutra" dell'esame come testimone: quella, appena veduta, di affermare di non aver avuto contatti con il Buzzi la mattina del 26 maggio; quella di affermare di non essere entrato dentro l'appartamento del Buzzi il giorno 27; l'altra di precisare di non

essere stato in piazza della Loggia prima di recarsi in Tribunale il 28 mattina; l'altra ancora di non dire "fesserie" per la pretesa stanchezza ed il lamentato mal di testa; quella, infine, di non essere confuso con i tanti "ragazzi" che, "almeno si legge", "sono passati per le mani" del Buzzi.

Le deposizioni in discorso - che sono poi i primi interventi processuali del Bonati - vennero assunte nei giorni 25 e 26 aprile 1975.

In quell'epoca, all'inchiesta erano ormai acquisiti alcuni dei suoi principali dati di orientamento: la presentazione del Bonati al giudice Arcai, da questi subito segnalata come possibile, sospetto tentativo di precostituzione di un "alibi" in ordine alla commissione della strage; le indicazioni di Luigi Papa sul Buzzi ("quello che ha messo le sei bombe in piazza della Loggia"); le dichiarazioni del Buzzi stesso in data 15 febbraio ("Per dirvi cosa abbia fatto in detto giorno (28 maggio), debbo richiamare quanto avvenne il precedente giorno 27", con il seguito della visita a casa sua del Bonati per il "Romanino" ed il suo suggerimento di rivolgersi al magistrato); la testimonianza "oculare" del giovanissimo gregario del Buzzi, Angiolino Papa, del 6/e 7 marzo (la mattina del 27 aveva visto il Buzzi preparare sul letto della sua stanza l'ordigno da far scoppiare con comando a distanza; la mattina del 28 l'aveva visto deporre la bomba nel cestino); i riferimenti della Giacomazzi circa le informazioni avute dal Buzzi a proposito del reperimento dell'esplosivo nelle caserme ad opera del Bonati.

I più salienti di questi punti allora fermi, ed altri ancora, avevano trovato eco e divulgazione addirittura nella stampa nazionale: si rilegga ora l'articolo di quotidiano del 7 febbraio 1975 riportato a p.19: Buzzi era il responsabile della strage, o almeno tutto stava ad indicarlo, e si era scoperto tra l'altro tentando di farsi l'"alibi" mandando il suo intermediario "Ugo B." da un giudice.

Si può ben scorgere come il timore di non essere creduto, allorchè veniva ascoltato - e su quali circostanze - come testimone, si traducesse per il Bonati (per altro, per gli argomenti di suo interesse, buon lettore di giornali, ed in particolare del "Corriere della Sera", come egli stesso insospettabilmente ammette; e attento fruitore di "mass media" in genere: v. p.4 della requisitoria per il suo allonta-

— 2

namiento da Visano appena dopo la diffusione televisiva del dispositivo della decisione della Corte di Assise di Brescia) in preoccupazioni ed inquietudini tutte in diretta funzione dei sospetti, che sentiva gravare su di sè, di essersi reso complice del Buzzi, ed in funzione delle fonti - quelle almeno a lui note o che poteva intuire - dei sospetti medesimi: il riscontro, anche sulla base soltanto di quanto si è fin qui esposto, è agevole.

Difatti Bonati non venne creduto. Ritenuto reticente (per effetto, appunto, altresì di "indizi emergenti dal complesso delle risultanze processuali"), venne fatto catturare lo stesso 26.4.1975.

La conferma di non essere stato creduto chiarì definitivamente al Bonati i termini di una situazione che minacciava, nè più nè meno, di coinvolgerlo nel gravissimo delitto per gli "elementi" (potrebbe anche dirsi: la forza delle cose) da cui era "accusato": era stato a casa del Buzzi il 27 maggio; aveva fornito al Buzzi l'"alibi" per la mattina del 28 maggio.

Tutto ciò si fece paurosamente attuale quando, nel primo interrogatorio come imputato (di reticenza), il 28.4.1975, si sentì portare la contestazione "della versione dei fatti in ordine al colloquio col dr. Arcai, come emergente da una deposizione testimoniale": si trattava della deposizione "de relato" del Cap. Delfino, acquisita in data 26.4.1975, riferita e discussa retro a p.25; ma il Bonati non poteva saperlo.

E' da questo momento che, come ha scritto e documentato il Pubblico Ministero (e dovrebbe risultare dall'esposizione fatta a p.7 ss.), la dichiarazioni del Bonati divengono sempre più confuse e contraddittorie. Iniziano quindi le modifiche delle primitive indicazioni. Ed il Bonati finisce per scegliere la strada di accusare il Buzzi, ed "i suoi amici", proponendosi come "testimone oculare" dei fatti, ma forzatamente inventando circostanze e persone, tirando letteralmente ad indovinare - come peraltro è già stato qui dimostrato.


Della individuata posizione del Bonati esistono "spie" sicurissime, talune addirittura clamorose, di valore conclusivo in ordine alla esclusione di ogni fondatezza dell'ipotesi accusatoria ora in discussione. Tali, da una parte da rendere perfettamente "rituale" la rivendicazione di una qualsiasi, anche residuale utilità di un ulteriore diretto

intervento processuale - adesso come imputato di strage - del Bonati (a parte ogni considerazione sulla "preventiva" e "ferreamente mantenuta" sua latitanza: v. p.4 della requisitoria); e, dall'altra, da persuadere appieno della ragionevolezza della conclusione attinta dallo stesso Pubblico Ministero, secondo cui è impensabile che identiche dichiarazioni il Bonati avrebbe rilasciato in veste di imputato del delitto di strage.

E valga il vero.

Il Bonati non ha mentito semplicemente su tutto, e, prima di tutto, sulla premessa del resto; vale a dire su un Buzzi, organizzatore ed esecutore della strage di Brescia (chè di questo si trattò: pioggia o non pioggia, l'applicazione di una carica esplosiva di quella potenzialità, in quel punto, a Brescia, in quei mesi del '74, doveva condurre ad un numero indeterminato di morti in concomitanza con la manifestazione democratica antifascista), su un Buzzi che, allo scopo, sceglie come collaboratore, ad un livello tanto delicato e decisivo quale quello della creazione delle premesse per un anticipato "depi-staggio" delle indagini, proprio lui, Bonati, che non voleva con sé nemmeno nella organizzazione ed esecuzione di comunissimi furti, anche se di opere d'arte: la ripulsa di una collaborazione del Bonati da parte del Buzzi per le sue normali intraprese è attestata in modo unanime anche in questi atti (e, d'altra parte, non si conosce un precedente giudiziario o di polizia giudiziaria nel quale i due siano concorsualmente accomunati: per l'episodio "Romanino", tutto lascia credere che il Bonati sfruttò conoscenze e contatti esclusivi del Buzzi, come il Bordin di Padova).

Il Bonati dovette far cadere il mendacio persino su punti e circostanze a lui sicuramente favorevoli, e per lui tendenzialmente discriminanti, in questa sede definitivamente accertate, infatti, in maniera opposta a quella da lui pretesa e sostenuta. Per paradossale che possa apparire, siffatta linea di condotta si spiega perfettamente quando viene tenuta da chi, oppresso da sospetti processuali da ogni parte raccolti e condivisi, ritiene - non riuscendo per altre vie a fugarli - di poterli neutralizzare scavandosi una posizione storicamente e psicologicamente passiva di mero ed incolpevole connivente, all'interno dell'accusa contro altri, che egli stesso decide di corroborare o anche, date talune favorevoli premesse, di portare.



E' evidente che nessuno, una volta formalmente e duramente accusato, potrebbe ribadire menzogne della qualità e con la portata delle seguenti.

A partire dal momento, sopra illustrato, di svolta nell'andamento delle sue dichiarazioni, il Bonati inizia la tessitura di quello che, assai efficacemente, il Pubblico Ministero ha qualificato l'"ombrello psicologico", sotto il quale riparare la veste conquistata e mantenuta di testimone.

Così, il naturalissimo, comprensibilissimo, ragionevolissimo (attesi gli accadimenti e gli accertamenti conseguiti dagli inquirenti) "incubo" per le attenzioni riservategli dai CC. nelle indagini sul "Romano", si trasforma nel "terrore" paralizzante, totalitario, assorbente, indottogli dal Buzzi per un mandato di cattura semplicemente inesistente. Il Buzzi, veramente diabolico, coglie la fortunata opportunità e, nel procurargli l'incontro (prima tanto atteso e poi recisamente rifiutato) con il giudice, lo condiziona, lo manipola, lo strumentalizza fino al punto di farlo andare - attraverso una serie di pretestuosi rinvii - quando fa comodo a lui, che deve defilarsi dalla strage che viene preparando e sta per eseguire, proprio il giorno e addirittura grosso modo l'ora della strage stessa. E' così che il Bonati capisce (rectius dice di capire) che l'altro lo ha piegato e lo ha costretto a dargli l'"alibi": anzi, il Buzzi è più preciso e brutale al riguardo: dopo aver cercato di tranquillizzarlo ("non sapevo spiegarmi perchè volesse mandarmi (dal magistrato) a tutti i costi... lui chissà cosa doveva fare... (disse) che quello che doveva fare lui era una fesseria... mi chiese anche se avessi bisogno di soldi, ma io per dignità rifiutai l'offerta"), passa a dure e spaventevoli minacce: "se parli dico che la bomba l'hai messa tu", "stiamo nella stessa barca, se affondo, affondi anche tu", "aveva appoggiato in alto per cui poteva rovinarmi".

Che cosa debba pensarsi dell'"alibi" è stato ampiamente e ripetutamente detto. Piuttosto, mette il conto di segnalare l'altra menzogna escogitata dal Bonati - chiaramente diretta, a quel punto, ad espungere il vero carattere di accidentalità della coincidenza della sua visita al magistrato con l'immediatezza dell'esplosione -, e cioè che il Buzzi, la sera del 27 maggio, telefonò al giudice Arcai per "prenotargli" l'incontro.

Ma è tutta la nuova costruzione del Bonati che cozza con la realtà

effettuale emersa. Come ha scritto benissimo il Requirente, è storicamente pacifico che intercorse un brevissimo lasso di tempo tra il momento in cui il Bonati si rivolse al Buzzi per chiedergli aiuto e consiglio sulla questione del "Romanino" (solo il 23 maggio la posizione del Bonati si fece scottante per la rivelazione fatta dalla sorella ai CC.) ed il giorno della visita e dell'attentato. Davvero non si vede come, in un arco temporale così ristretto, possano trovare collocazione quei ripetuti temporeggiamenti cui ha fatto cenno, peraltro del tutto genericamente, il Bonati: vi è prova in atti (attraverso le indicazioni del dottor Arcai) che il Buzzi, appena ricevuta la richiesta di soccorso dal Bonati, si recò dal giudice per parlargli nuovamente del "Romaninò", così affrettando, e non certo ritardando, quell'intervento che gli aveva sollecitato il Bonati. Vi è la riprova nelle stesse primitive dichiarazioni di questi, laddove plausibilmente aveva ammesso che, nell'intervallo 23 maggio (perquisizione a Visano e "defaillance" della sorella) 23 maggio (visita al giudice), poteva darsi che il Buzzi egli l'avesse visto due volte, anzichè una sola.

L'"idea" del mandato di cattura, in particolare, è servita al Bonati - questo il suo intento - per giustificare la sua fisica aderenza al Buzzi e la sua psichica indifferenza a ciò che da quello, e da altri, veniva detto e fatto durante la mattina del 23 maggio (rectius: ciò che il Bonati ha affermato di aver udito e visto). Proprio per il timore procuratogli dal Buzzi con l'informazione, la sera del 27 maggio, dell'esistenza di tale provvedimento, aveva anzi evitato di tornare al paese, quella notte, ed aveva chiesto asilo all'amico Romagnoli Elio, informandolo della situazione.

Se davvero il Bonati fosse stato preda di quel folle terrore che ha voluto dipingere, se gli fosse stata veramente data una simile informazione dal Buzzi, mai il Bonati - quali che potessero essere le assicurazioni dell'amico - avrebbe cercato comprensione e soluzione ai suoi affari nell'Ufficio del Giudice Istruttore, dal quale il provvedimento restrittivo doveva essere stato emesso.

Che non gli fosse stata dal Buzzi svelata e minacciata la pendenza del mandato è poi evidenziato dalla stessa disinvoltura con cui il Bonati, pur ribadendo di aver pensato solo a nascondersi (per il resto la sua sorte dipendendo, ormai, tutta dal Buzzi e dal suo arbitrio nel mandar-

lo o non mandarlo e se mai quando dal giudice), ha dichiarato di aver girovagato, la sera del 27 e la mattina del 28, per la città, ed in zone (stazione ferroviaria, via dei Mille, Carmine) notoriamente battute e sorvegliate dalle forze di polizia. La circostanza può essere tranquillamente e definitivamente esclusa in forza di una di quelle ineffabili dichiarazioni cui il Bonati, non infrequentemente, si è abbandonato: "D.R. Fallito (?) il colloquio con il dr. Arcai, non mi preoccupai più di nascondermi in quanto, visto che c'era il mandato di cattura, ero rassegnato alla mia sorte" interrogatorio 29.5.1975).

Le conclusioni di positiva certezza che da tutto ciò discendono, rendono affatto credibile Romagnoli Elio, il quale ha chiarito - contrariamente all'assunto del Bonati - che questi non lo informò minimamente di essere perseguito da un mandato di cattura. Simili dichiarazioni il Romagnoli rese il 4.6.1975; le ha ribadite davanti all'Assise ed in questa istruttoria, quando qualsiasi eventuale preoccupazione di essere danneggiato per aver dato asilo ad un latitante non aveva alcuna altra remota ragione di essere; ma deve essere chiaro che il Romagnoli, nel giugno '75, sapeva benissimo che nel maggio '74 nessun mandato di cattura per il "Romanino" era stato ancora spedito, il provvedimento di rigore avendo raggiunto anche suo fratello Flavio - inizialmente imputato di concorso nel furto con il Bonati -, ma solo nel gennaio 1975. E infatti le dichiarazioni del Romagnoli hanno trovato conferma, che potrebbe essere definitiva ed indubitabile, in quelle di Mancini Mauro (per la prima volta sentito in questi atti), se anche questi era presente - secondo ripetute indicazioni del Bonati stesso - esattamente nell'occasione da costui dedotta.

Tuttavia, le dichiarazioni sul punto in esame del Romagnoli non hanno alcun bisogno di conferme (oltre a quelle che, come si è visto, sicuramente sussistono), ove si tenga presente l'intero svolgimento dei fatti da lui narrati, ed il successivo sviluppo appreso da altra non sospettabile fonte.

Romagnoli Elio ha chiarito che, in realtà, il Bonati, la sera del 27 maggio, non un posto per nascondersi quella notte gli chiese, ma il denaro per tornare in treno a casa; non avendolo e non potendo aderire alla richiesta subordinata dell'altro di essere accompagnato a Visano in auto, egli ebbe l'iniziativa di consegnargli le chiavi, che aveva

in tasca, di una mansarda di cui disponeva in città, dove lo condusse con l'invito a servirsene per la notte e l'intesa che il Bonati riportasse le chiavi l'indomani mattina a sua madre, a casa, in via Musei n.14 (praticamente alle spalle di piazza della Loggia).

Ora, il Bonati è arrivato a mentire anche sull'ora in cui si recò dalla madre del Romagnoli, Testa Celeste, per restituirle le chiavi della mansarda: il 29 maggio 1975 - nell'interrogatorio in cui, "invitato a dire la verità", abbozza in tutte le sue linee la nuova versione di testimone onnipresente della strage e dei suoi momenti esecutivi - indica esattamente le 12.30, mezzogiorno e mezzo (p.6 r. vol. interrogatori Bonati). poi dice verso le 10 (3 volte) e (verso le 12) (3 volte)

Che poi il Bonati, al solito, abbia integrato e corretto, ^{5/6/75} armonizzando con le effettive risultanze, anche questa errata indicazione, non ha alcun rilievo ai fini di ciò che si va qui chiarendo. Rileva senz'altro in ~~un~~ diverso senso, e precisamente in funzione della strategia da lui prescelta di poter riferire i "fatti" senza, possibilmente, pare conseguenze in termini di implicazione: nel suo andirivieni da e per il bar "dei Miracoli" (ma non si capisce, in tal caso, come potesse contare di ritrovarvi le persone cui si accompagnava, e specialmente il Buzzi, di cui non conosceva i programmi e le mosse) troverà così anche posto ^{una} ~~in~~ scappata a casa Romagnoli per la restituzione delle chiavi.

Ciò che per un momento conta è appunto che il Bonati, esattamente in quella delicata fase introduttiva, tentò di far passare anche la menzogna di un suo accesso a casa Romagnoli alle 12.30.

E', questa, la bugia più significativa e rivelatrice di tutte.

Testa Celeste ha testimoniato (nella precedente istruttoria; al dibattimento d'assise; il 13.2.1980) che la mattina del 28 maggio il Bonati andò a casa sua verso le 9, certamente dopo le nove, intorno insomma a quell'ora - lei stava stirando - e le consegnò la chiave informandola di avere pernottato nella mansarda "perchè aveva perduto il treno per il suo paese" (v. dichiarazioni 4.6.1975). Si trattene 10-15 minuti e disse che "doveva andare quella mattina dal Giudice Arcai a parlare a proposito di un quadro (in seguito sepp(e) che doveva trattarsi del "Romanino", per il furto del quale venne imputato anche (suo) figlio Flavio) e che avrebbe fatto qualcosa anche per Flavio, allora in carcere a Ravenna per rapina". "Il 28 maggio Bonati non... parlò di mandati di

cattura. Soltanto nel gennaio '75... informò che era stato emesso mandato di cattura contro di lui e contro... Flavio per il furto del "Romanino". Fu in questa occasione che appariva scosso". Il Bonati, quella mattina del 28, ritornò più tardi verso il mezzogiorno od anche prima ("mi chiese se avevo sentito quel che era successo ed aggiunse che lui con il Giudice non aveva potuto parlare perchè come era arrivato nell'ufficio il Giudice era stato mandato a chiamare per quello che era successo") e, invitato, si fermò a desinare con la signora e le figlie Maria Cristina e Tiziana Romagnoli - che hanno confermato il racconto della madre -, e se ne andò dopo il pranzo informando le sue ospiti che nel pomeriggio doveva prendere il treno per casa.

Non si scorgono ragioni di sorta per non prestar fede alla Testa ed alle figlie (alla lettura integrale dei verbali di costoro e di Romagnoli Elio senz'altra aggiunta si rinvia). Vi sono, ormai, tutti i motivi per non credere al Bonati.

Mentire sul mandato di cattura; non indicare fin dall'inizio l'ora esatta (anche approssimativamente) della riconsegna delle chiavi alla madre di Romagnoli - introno alle nove di quella mattina; non far menzione del ritorno in quella casa, verso il mezzogiorno o forse anche prima, e dell'invito e del pranzo; spostare radicalmente l'orario della visita a casa della madre dell'amico alle 12.30, tutto ciò era indispensabile a chi, a quel punto, non poteva privarsi degli spazi, dei tempi e delle disposizioni emotive ("ero sconvolto ma capirete la mia situazione... il Buzzi mi aveva fatto credere che ero perseguito da mandato di cattura..."; "andavo e venivo dal locale uscendo di tanto in tanto. Mi avvicinai più volte al Buzzi per chiedere se potessi andare dal giudice ma egli mi diceva sempre di aspettare. Ad un certo momento (potevano essere all'incirca le dieci meno un quarto) il Buzzi, io, e Nando uscimmo dal bar e salimmo in macchina...") - spazi, tempi e disposizioni emotive che ne facevano uno spettatore "privilegiato" di eventi (che secondo il Bonati si consumarono nel bar "dei Miracoli" di corso Martiri della Libertà, e perciò in luogo non vicinissimo, tanto più per chi si sposti a piedi, a via Musei n.14) dai quali aveva temuto di venire travolto ("Ho fatto le mie dichiarazioni anche se forse potranno portarmi delle conseguenze... Sarete voi a giudicare il mio comportamento").

Non si può, adunque, non concordare con il Requirente là dove ha conclusivamente scritto - come meglio non si potrebbe - che non è lecito ricavare, dalla condotta processuale del Bonati, una prova indiretta di responsabilità affermando che l'essersi collocato in strettissima relazione con il gravissimo delitto e l'aver reso dichiarazioni coinvolgenti se stesso nella strage stanno a dimostrare che il Bonati temeva l'incriminazione per questo reato in quanto vi aveva effettivamente partecipato.

Il Bonati non si è collocato volontariamente nella vicenda, ma vi si è trovato compromesso per la serie di circostanze esaminata. In realtà, può essere identica la posizione psicologica di chi ad un delitto ha partecipato e quella di chi a quel delitto - come dopo tutto è chiaro - non ha partecipato, ma è raggiunto, ovvero teme di essere raggiunto, da elementi che apparentemente, anche se oggettivamente, lo mostrano in qualche modo colpevole.



15. La richiesta del Pubblico Ministero è, pertanto, fondata e dev'essere quindi accolta.

Al proscioglimento dell'imputato, con l'ampia formula del caso, segue la revoca dell'ordine di cattura 6.7.1979.


P.Q.M.

Il Giudice Istruttore
sulla conforme richiesta del Pubblico Ministero,
visto l'art. 378 c.p.p.,
dichiara non doversi procedere nei confronti di Bonati Ugo in ordine ai reati ascrittigli per non avere commesso il fatto.
Revoca l'ordine di cattura n.45/79 (n.1648/79-A R.G. P.M.) in data 6 luglio 1979.


Brescia, 17.12.1980

Il Giudice Istruttore
(Michele Besson)

IL CANCELLIERE
(Felice Perotti)




TRIBUNALE DI BRESCIA
17 DIC 1980



19/12/1980 - trasmissioni estratti sentenze alla
Questura di P. e al Nucleo Operativo C.E. B.
per la revoca dell'ordine di cattura —

IL CANCELLIERE



INDICE-SOMMARIO

- - Intestazione ed epigrafe.....	I-III
1. Svolgimento del processo.....	1
2. Questioni generali. In particolare: la valutazione delle pro ve	3
3. Elementi a carico dell'imputato	5
4. Spunti di ricostruzione del processo	17
5. La visita al giudice Arcai	23
6. Il radiocomando	31
7. La riunione al bar "dei Miracoli"	33
8. Il servizio militare del Bonati	35
9. Le rivelazioni di Sebastiano Lanconelli	36
10. Le rivelazioni di Ombretta Giacomazzi	37
11. Le dichiarazioni di Raffaele Papa	38
12. Le dichiarazioni di Angiolino Papa e del Bonati. Considerazio ni generali e comuni	41
13. Le dichiarazioni di Angiolino Papa	45
14. Le dichiarazioni del Bonati	49
15. Conclusioni	62
- Dispositivo	62